

(n. 733)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(MUSUMECI)

su proposta dell'Assessore regionale per l'economia

(ARMAO)

il 16 aprile 2020

*Legge di stabilità regionale 2020/2022*

----O----

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

**ART. 1 (Disposizioni in materia di enti locali, stabilizzazione e ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato)**

Comma 1 - Nell'ambito del procedimento relativo al riparto delle assegnazioni di parte corrente regolato dall'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, si è rilevato che alcuni enti hanno avuto scostamenti rilevanti tra "l'assegnazione teorica sulla base della media pro-capite della fascia demografica" e quella effettivamente attribuita.

Il caso limite è rappresentato dal comune di Merì che presenta uno scostamento pari al 205%. (per gli altri scostamenti si veda l'allegato n. 1 alla presente)

Il presente comma è, quindi, finalizzato a compensare il mancato introito di tali comuni e non richiede copertura finanziaria perchè introduce una riserva a carico delle assegnazioni di cui all'articolo 6 della l.r. n. 5/2014.

Comma 2 – AI fine di scongiurare l'insorgere di contenziosi, con la legge di Stabilità regionale 2019 è stata prevista una norma che consentiva tra l'altro, l'iscrizione nel bilancio della Regione delle seguenti somme cancellate dai pertinenti sottoconti di Tesoreria Unica regionale:

- circa € 11.000,00 dovute ai Comandanti della Polizia municipale di Calatabiano e di Petralia Sotana in virtù di una esplicita disposizione di legge (art. 23 L.R. n. 22/2008);
- circa C 88.000,00 relativi a quota parte di un contributo straordinario erogato e non completamente utilizzato dal Comune di Ucria a causa di un contenzioso non ancora definito.

Con nota prot. n. 16072 del 21/10/2019 il Servizio 4 del Dipartimento delle Autonomie Locali ha chiesto alla Ragioneria Generale della Regione l'iscrizione in bilancio della somma complessiva di 97.492,55 euro, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 aggiunto con l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15 del 6 agosto 2019.

A cause di problematiche emerse in sede istruttoria, alla data del 31/12/2019 la richiesta non è stata evasa, neanche per le seguenti somme effettivamente cancellate dalla T.U.R.:

- C 2.246,01, cancellata con il D.D.G. n. 2010 dell'11/12/2008 e da erogare al comune di Petralia Sottana;
- € 87.042,28, cancellata con il D.D.G. n. 2253 del 22/12/2009 e da erogare al comune di Ucria.

In considerazione di quanto precede, il comma modifica la norma sopra richiamata, al fine di non vanificarne le finalità della norma introdotta dalla Legge di stabilità 2019.

Comma 3 - In attuazione del comma 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni ed a seguito di apposito atto di indirizzo di cui al D.A. n. 181 del 29 luglio 2015, il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali con il DDG n. 311 del 25 novembre 2015 ha provveduto a ripartire le risorse, pari a complessivi € 40.000.000,00 in dieci anni, destinate ai comuni che - al fine di evitare il dissesto ed agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213e successive modifiche ed integrazioni- avevano adottato entro il 30 settembre 2014 la delibera consiliare di approvazione del piano di riequilibrio.

Nella seguente tabella si riportano i comuni ammessi al predetto contributo e i relativi importi.

Poiché la norma richiamata impone di revocare il contributo in argomento nel caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, con il DDG n. 311/2015 è stato disposto, altresì, che le somme ripartite tra i comuni ammessi al beneficio venissero erogate successivamente alla adozione da parte della Corte dei Conti della relative delibere.

In particolare, ad oggi, dei contributi di che trattasi, sono state erogate quattro annualità (dal 2014 al 2017) ai seguenti comuni: Catania, Tremestieri Etno, Monreale, Avola, Giarre, Giardini Naxos e Caccamo. Non sono mai pervenute, invece, le delibere di approvazione da parte della Corte dei Conti dei piani di riequilibrio dei Comuni di Riposto, Tortorici e Messina.

Dagli atti d'ufficio rileva che i seguenti comuni ammessi al riparto, in atto, si trovano in stato di dissesto: Catania, Monreale, Giarre e Tortorici.

Con riferimento a tali comuni, essendo venuto meno il presupposto normativamente previsto, il Dipartimento delle Autonomie Locali non potrà più procedere all'erogazione delle n. 6 annualità del contributo relative agli anni 2018-2023 ( per le quali verrà predisposto apposito decreto di disimpegno) e anzi dovrebbe procedere al recupero delle sottonotate somme:

Prov.	Cod. ISTAT	COMUNE	IMPORTO COMPLESSIVO DA RECUPERARE
CT	87015	Catania	€ 4.527.851,96
CT	87017	Giarre	€ 1.403.719,44
PA	82049	Monreale	€ 1.980.160,56

Il comma in specifica la disciplina del contributo decennale autorizzato con il comma 10 dell'art. 6 della L.r. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni già assegnato ai comuni che avevano avuto approvato dalla Corte dei Conti il piano di riequilibrio economico-finanziario ai sensi del

decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni e che si trovano adesso in stato di dissesto finanziario.

In particolare, considerato che la predetta norma non disciplina questo caso, prevedendo esclusivamente la revoca del contributo in argomento nel caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti e tenuto conto, altresì, che le annualità del contributo in argomento già erogate hanno concorso almeno per i medesimi anni (dal 2014 al 2017) ad evitare il dissesto, si ritiene che lo stato di dissesto, successivamente intervenuto non comporta la restituzione delle somme già erogate ai Comuni ammessi al beneficio.

Il comma in esame non comporta oneri a carico del bilancio della Regione siciliana.

Comma 4. Com'è noto, la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto, al comma 1 dell'art. 6, l'obbligo per i Comuni di destinare una quota non inferiore al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni utili all'interesse comune, "pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tale finalità".

Il provvedimento normativo di cui trattasi ha reso obbligatoria l'adozione di uno specifico regolamento finalizzato a disciplinare le modalità per individuare, mediante forme di democrazia partecipata, i progetti da realizzare. Tale obbligo non è dovuto dalle Amministrazioni comunali che si trovano in uno stato di dissesto dichiarato, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 1 quater del predetto articolo 6, destinando il 2% delle risorse di parte corrente loro trasferite.

Lo stesso articolo 6 ha, inoltre, introdotto l'obbligo della restituzione delle somme qualora le stesse non vengano utilizzate secondo le preferenze espresse dalla cittadinanza.

Annualmente, con circolare applicativa vengono forniti chiarimenti e indicazioni in merito alle condizioni, procedure e modalità attuative delle disposizioni sopra indicate, richiamando specificatamente l'attenzione sugli obblighi ai quali devono attenersi le Amministrazioni comunali beneficiarie dei trasferimenti regionali.

Dopo l'emanazione del decreto assessoriale di riparto definitivo dell'ex fondo delle Autonomie, previa istruttoria delle schede di rilevazione dati pervenute, il Dipartimento delle Autonomie Locali provvede all'emanazione del provvedimento relativo alle penali da irrogare ai Comuni risultanti totalmente o parzialmente inadempienti al predetto obbligo, determinando le somme da recuperare mediante trattenuta in sede di liquidazione delle risorse dovute ai Comuni a titolo di terza trimestralità dei trasferimenti regionali per il corrente anno .

L'applicazione della normativa di cui si discute ha creato non pochi problemi tanto agli enti locali siciliani chiamati a vincolare una percentuale delle esigue risorse disponibili sotto la minaccia della sanzione prevista dalla legge, a discapito dello svolgimento di altre funzioni anche essenziali, quanto al Dipartimento regionale delle autonomie locali chiamato a rettificare il decreto con cui viene disposta la restituzione alla Regione della somme non utilizzate per i progetti di democrazia partecipata ma soprattutto a verificare — eventualmente anche tramite ispezioni — la veridicità delle continue attestazioni tardive rese dagli enti locali Per evitare l'applicazione della sanzione.

Nell'anno 2019, con D.A. n. 435 del 16 ottobre 2019, a fronte dei circa 6 milioni e mezzo di euro che avrebbero dovuto essere destinati dai comuni siciliani al finanziamento di forme di democrazia partecipativa, sono state applicate sanzioni per € 2.789.074,94: la predetta somma,

attraverso n.3 decreti (516/2019, 535/2019, 555/2019), si è ridotta ad € 2.053.088,13.

A tali problematiche va aggiunta la questione di carattere interpretativo oggetto del presente comma riguardante i comuni in stato di dissesto, totalmente o parzialmente inadempienti rispetto ai quali, stante l'erogazione delle trimestralità dell'ex Fondo delle autonomie su due esercizi finanziari, occorrerebbe chiarire se l'esclusione dall'obbligo di restituzione riguardi la quota di risorse regionali trasferita nell'anno precedente (corrispondente a tre trimestralità) ovvero la quota di risorse regionali trasferita nell'anno successivo (corrispondente alla quarta trimestralità).

Per la definizione di tale problematica la norma individua il termine da cui scatta, per i comuni in dissesto, l'esonero dall'obbligo di restituzione ovvero la data del decreto di assegnazione su cui, l'anno successivo si applicheranno le penali in caso di mancato vincolo del 2%.

La proposta è dunque finalizzata a chiarire la predetta problematica.

Comma 5. Relativamente al comma 5, si rammenta che la legge regionale n. 8/2017, alla lett. a) del comma I dell'art. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ha determinato in 340 milioni di euro le risorse da destinare per l'anno 2020 ai Comuni a titolo di trasferimenti regionali di parte corrente.

Il procedimento relativo al riparto delle assegnazioni di parte corrente è regolato dall'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, cui recentemente sono state apportate significative modifiche sostituendo i 9 criteri precedentemente previsti (ovvero: -dimensione demografica; -esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente; - minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU; -esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per: a) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; b) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; c) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17; -capacità di riscossione; -tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente), con i 2 criteri della popolazione e della spesa storica riferita all'anno 2016.

Quest'ultimo criterio, ancorato all'anno 2016 ovvero ad un anno ormai lontano nel tempo, determina fenomeni distorsivi certamente non idonei a stabilire condizioni di equità tra i comuni.

La norma è dunque diretta ad aggiornare l'anno di riferimento della spesa storica al 2018. La proposta normativa non necessita di copertura.

**Commi 6 e 7.** Le proposte di cui ai commi 6 e 7 rispondono ad una specifica richiesta dell'ANCI Sicilia esplicitata nel corso dell'Assemblea degli enti Locali siciliani dell'8 ottobre 2019 e successivamente approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 novembre 2019.

I medesimi emendamenti sono diretti ad innovare la disciplina delle *Unioni di Comuni*, ossia gli "enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza".

Giova premettere che le Unioni hanno potestà statutaria e regolamentare e ad esse si applicano, in quanto compatibili, i principi comunali in materia di: status degli amministratori, ordinamento finanziario e contabile, personale e l'organizzazione.

La norma consente anche il Sicilia l'esercizio associato di funzioni tra Comuni attraverso le forme degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nella considerazione che la sola possibilità di gestire in forma associata servizi e funzioni non ba-

sta, essendo necessario prevedere specifici incentivi, viene introdotta un'ulteriore norma che ha la finalità di incentivare la gestione associata delle funzioni fondamentali tra comuni.

La norma non comporta nuovi oneri a carico del bilancio delle Regione Siciliana ma solo l'estensione delle finalità di contributi esistenti.

Comma 8. Il comma 8 si rende necessario per favorire la ripresa dei processi di mobilità obbligatoria del personale delle ex province medesime verso i comuni, bloccata dalle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, contenente “ *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle Autonomie Locali*”.

A differenza di quanto avvenuto a livello nazionale dove gli enti di area vasta avevano da tempo concluso le operazioni di mobilità del personale e riavviato - alle condizioni dettate dalla specifica normativa di settore - le assunzioni di personale, in Sicilia, nonostante le numerose manovre poste in essere, gli enti di area vasta non avevano realizzato quella riduzione della spesa del personale in misura pari al 15% della spesa del personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 2015, richiesta dalla normativa vigente.

L'assenza di dichiarazioni di esubero di personale da parte delle ex province non consentiva pertanto l'avvio della mobilità del personale delle ex province.

Agli atti del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali risultano oggi le seguenti stabilizzazioni:

	Stabilizzazioni concluse	Comuni interessati.	Stabilizzazioni avviate	Comuni interessati
AG	904	26	751	15
CL	139	10	210	11
CT	692	22	1078	26
EN	214	10	323	8
ME	1312	54	1371	51
PA	1297	39	1162	35
RG	47	2	/	/
SR	96	4	189	6
TP	822	14	942	12
TOTALE	5523	181	6026	164

Personale stabilizzato alla data del 28/12/2016 — unità 2514

Personale stabilizzato dalla data del 29/12/2016 al 31/12/2019 — unità 3019

Sempre dagli atti del dipartimento risulta una riduzione globale del numero di dipendenti delle ex province pari al 18,42% e una riduzione della spesa del personale delle ex province in misura pari al 13,17% ( si veda Tabella 2 allegata).

Nel corrente anno è previsto il pensionamento di 172 unità di personale delle ex province siciliane.

Risulta quindi ormai raggiunto o comunque prossimo al raggiungimento per alcune ex province, il tetto della riduzione delle spese del personale del 15%.

Considerati gli Accordi stipulati dalla Regione siciliana con lo Stato che stanno contribuendo, con un consistente supporto finanziario, a riequilibrare i bilanci degli enti di cui si discute nonché le più recenti disposizioni in materia di pensionamento dei dipendenti (Ape Social, ordinarie collocazioni in quiescenza e la c.d. “quota cento” ecc.) e il nuovo orientamento tendente ad un riavvio delle assunzioni da parte delle province, rinvenibile nell’articolo 17 del D.L. 162 del 30 dicembre 2019 in corso di conversione, si ritiene che l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della L.R. 27/2016, consentirebbe agli Enti interessati di adottare il piano triennale del fabbisogno, finalizzato alla stabilizzazione in scadenza al 31.12.2019, rispettando i termini del D.Lgs 75/2017 e, comunque, senza alcun onere aggiuntivo per gli Enti.

Il presente comma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Comma 9. La proposta in esame risponde ad una specifica richiesta dell’ANCI Sicilia espressa nel corso dell’Assemblea degli enti Locali siciliani dell’8 ottobre 2019 e successivamente approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 novembre 2019.

Detto comma è diretto a modificare l’attuale disposizione in materia di nomina dei Revisori contabili degli enti locali prevedendo un sorteggio su base regionale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e su base provinciale per gli altri enti.

A tal proposito si consideri che il limite massimo di rimborso spese viene raggiunto prima e più facilmente dai revisori che risiedono in località più lontane. Questo comporta che i revisori che risiedono in località distanti, per rimanere all’interno dell’importo massimo previsto dalla legge, limiteranno il numero di trasferte nel Comune che conferisce l’incarico, con decremento della qualità del controllo esercitato.

Si chiarisce che la presente proposta non comporta oneri per il bilancio della Regione Siciliana.

Infine il comma 10 prevede che le disposizioni di cui all’art.1, comma 147, lett. a) e b) della Legge 27 dicembre 2019, n.160, si applicano, sino al 30 aprile 2021, con riferimento agli enti territoriali ed agli enti pubblici non economici regionali e locali aventi sede nella Regione siciliana.

Il suddetto art. 147 stabilisce che *“Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento*

to di un apposito esamecolloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità'; ...”.

I **commi 11 e 12** dell'articolo in esame discendono da una specifica richiesta dell'Assessore Regionale delle Autonomie locali.

Per una migliore comprensione della tematica, si ritiene opportuno ripercorrere il percorso normativo del contributo in esame.

Com'è noto, la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 integrata dalla legge regionale n. 13 gennaio 2015, n. 2 al comma 3 dell'art. 2 recita quanto segue: “3. All'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7 bis è inserito il seguente:

“7 **ter**. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.”.

#### Esercizio Finanziario 2016

In applicazione di tale norma, il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – e per esso il Servizio 2 - ha provveduto ad integrare nel riparto delle quote del Fondo straordinario ex art. 30, comma 7 della l.r. n. 5/2014 il contributo ai comuni beneficiari secondo gli importi comunicati dal Dipartimento Lavoro, nel marzo 2015, come rappresentato nella tabella che segue:

N.	ENTE	Unità di personale	Contributo in applicazione dell'art. 30, comma 7ter l.r. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni Importo assegnato ed erogato fino all'anno 2016 di cui al D.A. n. 354/2016
1	Aragona	2	€12.394,96
2	Butera	1	€15.738,72
3	Caprileone	7	€106.476,88
4	Corleone	4	€ 24.789,92
5	Ispica	2	€12.394,96
6	Monterosso Almo	5	€ 87.042,95
7	Naso	8	€160.942,14
8	Piazza Armerina	36	€ 502.673,27

9	San Salvatore di Fitalia	18	€ 259.108,101
10	Valverde	19	€ 282.341,15
11	Venetico	1	€ 6.197,48
12	Villabate	6	€ 84.945,79
13	Ex. Prov. Reg. Trapani	9	€ 85.074,41
TOTALI		118	€ 1.640.120,73

Tale contributo, pertanto, è stato liquidato ai predetti enti fino all'anno 2016.

#### Esercizio finanziario 2017

Nell'anno 2017 è entrata in vigore la disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 per la quale: *“le disposizioni di cui all'art. 30, comma 7 ter, della legge regionale n. 5/2014 si applicano per l'ulteriore anno 2017, purché nel limite massimo di cinque esercizi finanziari con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, e comunque entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per le finalità del presente comma è autorizzata,, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 1.100 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.”*.

In applicazione della predetta normativa il Dipartimento delle Autonomie Locali ha provveduto a ripartire ed erogare il contributo in questione con D.D.G. n. 17 del 28 febbraio 2018 secondo la seguente tabella:

N.	ENTE	Unità di personale	Contributo in applicazione dell'art. 30, comma 7ter l.r. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni importo assegnato ed erogato fino all'anno 2016 di cui al D.A. n. 354/2016	Contributo di cui all'art. 9, comma 3 della l.r. n. 15/2017, per l'es. fin. 2017 (assegnaz. 1.100.000,00)
1	Aragona	2	€12.394,96	€ 8.391,00
2	Butera	1	€15.738,72	€ 10.631,00
3	Caprileone	7	€106.476,88	€ 71.426,00
4	Corleone	4	€ 24.789,92	16.695,00 I
5	Ispica	2	€12.394,96	€ 8.391,00
6	Monterosso Almo	5	€ 87.042,95	€ 58.405,00



7	Naso	8	€160.942,14	€ 107.917,00
8	Piazza Armerina	36	€ 502.673,27	€ 336.877,00
9	San Salvatore di Fitalia	18	€ 259.108,101	€ 173.688,00
10	Valverde	19	€ 282.341,15	€ 189.255,00
11	Venetico	1	€ 6.197,48	€ 4.238,00
12	Villabate	6	€ 84.945,79	€ 57.000,00
13	Ex. Prov. Reg. Tra-	9	€ 85.074,41	€ 57.086,00
TOTALI		118	€ 1.640.120,73	1.100.000,00

Con D.D.G n. 417 del 28 dicembre 2018, su disposizione dell'Assessore pro-tempore posta a margine della nota prot. n. 18695/serv.2 del 14.12.2018 che stabiliva di utilizzare un residuo di euro 588.229,43 venutosi a creare in seguito all'applicazione della norma 11 agosto 2017, n. 15, in base alla quale erano da considerare i "cinque esercizi finanziari dalla data di trasformazione dei rapporti di lavoro", ed all'applicazione della successiva norma di cui all'art. 14, comma 8 della legge regionale n. 8/2018, che stabiliva la somma di euro 1.641.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, questo servizio ha provveduto ad assegnare ed erogare l'importo suddetto agli stessi enti al fine di coprire interamente il fabbisogno degli stessi per l'esercizio finanziario 2017, come segue:

N.	ENTE	Unità di personale	Contributo in applicazione dell'art. 30, comma 7ter 1.r. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni Importo assegnato ed erogato fino all'anno 2016 di cui al D.A. n. 354/2016	INTEGRAZIONE per l'esercizio finanziario 2017
1	ARAGONA	2	€12.394,96	4.003,96
2	BUTERA	1	€15.738,72	5.107,72
3	CAPRIL EON E	7	€ 106.476,88	35.050,88
4	CORLEON E	4	C 24.789,92	8.094,92
5	ISPICA	2	€12.394,96	4.003,96

6	MONTEROSSO ALMO	5	€ 87.042,95	28.637,95
7	NASO	8	€160.942,14	53.025,14
8	PIAZZA ARMERINA	36	€ 502.673,27	165.796,27
9	SAN SALVATO- RE DI FITALIA	18	€ 259.108,10	85.420,10
10	VALVERDE	19	€ 282.341,15	93.086,15
11	VENETICO	1	€ 6.197,48	1.959,48
12	VILLABATE	6	€ 84.945,79	27.945,79
13	EX PROV. REG. TRAPANI	9	€ 85.074,41	27.988,41
TOTALE		118	€1. 640.120,73	540.120,73

### Esercizio finanziario 2018

Nell'anno 2018, con D.D.G. n. 304 del 19 ottobre 2018, in applicazione dell'art. 14, comma 8 della legge regionale n. 8/2018 per il quale: "Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 le parole "anno 2017" sono sostituite dalle parole "biennio 2017-2018" e dopo le parole "1.100 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "e per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1641 migliaia di euro", il Dipartimento delle Autonomie Locali ha assegnato e liquidato il contributo in esame secondo la seguente tabella:

N.	ENTE	Unità di personale	Contributo in applicazione dell'art. 30, comma 7ter l.r. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni importo assegnato ed erogato fino all'anno 2016 di cui al D.A. n. 354/2016	Contributo di cui all'art. 14, comma 8 della l.r. n. 8/2018, per l'es. fin. 2018 entro il limite dei cinque esercizi finanziari di cui alla l.r. 15/2017
1	Aragona	2	€12.394,96	€12.394,96
3	Caprileone	7	€106.476,88	€106.476,88
3	Monterosso Almo	5	€ 87.042,95	€ 87.042,95
4	Piazza Armerina	36	€ 502.673,27	€ 502.673,27
5	San Salvatore di Fitalia	18	€ 259.108,101	€ 259.108,101

6	Ex. Prov. Reg. Trapani	9	€ 85.074,41	€ 85.074,41
TOTALE		76	€ 1.640.120,73	1.052.770,57

#### Esercizio finanziario 2019

Nell'anno 2019, con D.D.G. n. 463 del 7.11.2019, in applicazione dell'articolo 7, comma 4 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, che recita: "Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 le parole "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle parole "triennio 2017-2019", le parole "1.641 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "1.055 migliaia di euro" il Dipartimento delle Autonomie Locali ha provveduto ad erogare la somma di euro 1.052.770,57 agli stessi enti ai quali aveva erogato il contributo per l'esercizio finanziario 2018, dopo avere accertato che ne avessero diritto in base ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

#### Esercizio finanziario 2020

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 che ai fini dell'assegnazione del contributo in questione, stabilisce il limite massimo di *cinque esercizi finanziari* con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, nell'anno 2020 occorre garantire esclusivamente i due sottoelencati enti per un totale di euro 210.000,00.

- Comune di Piazza Armerina per 10 unità di personale stabilizzato nell'anno 2015 con un costo di euro 124.361,00;
- Libero consorzio comunale di Trapani per n. 9 unità di personale stabilizzato pure nell'anno 2015 con un costo di euro 85.074,41.

Nel caso in cui il limite massimo dei "cinque" esercizi finanziari dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro al fine del computo per il contributo *de quo* stabilito dall'articolo 9, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 venisse aumentato al numero di "sei" esercizi finanziari, si avrebbe:

N.	ENTE	Unità di personale	Contributo in applicazione dell'art. 30, comma modifiche ed integrazioni importo assegnato ed erogato fino all'anno 2016 di cui al D.A. n. 354/2016	Contributo da garantire di cui all'art. 14, comma 8 della l.r. n. 8/2018, per l'esercizio finanziario 2020 qualora il numero degli esercizi finanziari variasse da "cinque" a "sei" esercizi finanziari
1	ARAGONA (stabilizzazioni Anno 2014)	2	€ 12.394,96	€ 12.394,96
2	CAPRILEONE	7	€106.476,88	€106.476,88

	(stabilizzazioni anno 2014)			
3	MONTEROSSO ALMO (stabilizzazioni anno 2014)	5	C 87.042,95	€ 87.042,95
4	PIAZZA ARMERINA (stabilizzazioni 2014-2015)	36	C	€ 502.673,27
5	SAN SALVA-DI FITALIA (stabilizzazioni anno 2014)	17	€ 259.108,10	€ 259.108,10
6	EX PROV. TRAPANI (stabilizzazioni anno 2015)	9	€	€ 85.074,41
TOTALE		76	€ 1.640.120,73	1.052.770,57

A questo importo dovrebbe essere aggiunto l'importo del contributo che non è stato erogato in favore di tutti gli enti che sono stati esclusi dal contributo per l'esercizio finanziario 2018 e per l'esercizio finanziario 2019 come da disposizione dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 che stabilisce il limite massimo dei cinque esercizi finanziari dalla data della stabilizzazione.

Ciò determina un importo di euro 913.254,74 per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 da erogare agli enti che ne erano stati esclusi al fine di una equa assegnazione di risorse per il contributo regionale 7 ter, come da tabella:

N.	ENTE	Unità di personale	Contributo in applicazione dell'art. 30, comma Iter 1.r. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni fino all'anno 2016 di cui al D.A. n. 354/2016	Contributo 7 ter da erogare ai comuni precedentemente esclusi secondo il computo dei 5 esercizi finanziari di cui alla 1.r. 15/2017
1	BUTERA (stabilizzazioni anno 2012)	1	€15.738,72	€15.738,72 solo per l'eserc. Finan. 2018
7	NASO (stabilizzazioni anno 2012)	8	€ 160.942,14	€160.942,14 solo per l'eserc. Finan. 2018

10	VALVERDE (stabilizzazioni anno 2013)	19	€ 282.341,15 x 2	€ 566.682,30 per gli esercizi finan. 2018 e 2019
12	VILLABATE (stabilizzazioni anno 2013)	6	C 84.945,79 x 2	€169.891,58 per gli esercizi finan. 2018 e 2019
	TOTALE	34	€ 913.254,74	€ 913.254,74

Secondo quanto rappresentato, pertanto, la somma da corrispondere ai comuni beneficiari delle risorse di cui all'art. 30, comma 7 ter della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2020, a seguito di una eventuale modifica dell'impianto legislativo che preveda che il numero di esercizi finanziari da computare a far data da quella di trasformazione dei rapporti di lavoro, venga modificato da "cinque" a "sei", si determina complessivamente in euro 1.966.025,31 ( importo che proviene dalla somma di euro 1.052.770,57 più euro 913.254,74)

Di conseguenza, se il limite massimo dovesse essere aumentato a "sei" esercizi finanziari dalla data di trasformazione dei rapporti di lavoro, il contributo "7 ter" sarà comunque da garantire agli enti (comune di Piazza Armerina ed ex Provincia regionale di Trapani) che hanno in servizio personale stabilizzato nell'anno 2015, anche per l'esercizio finanziario 2021.

Con il **comma 13**, si tende, invece, a dare continuità ai rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato che si trova nelle condizioni di non utilizzo da parte dell'ente assegnatario per mancata proroga dei contratti.

Il legislatore regionale attraverso il tentativo di conciliazione esperito tramite i Centri per l'impiego tra amministrazioni (amministrazione cedente e amministrazione disponibile ad acquisire il lavoratore) consente al soggetto che a vario titolo si trova nella condizione di non titolarità di rapporto di lavoro di essere ricontrattualizzato da altro ente.

Tale finalità individuata dal legislatore nella norma vigente consente agli enti nei quali si ravvisa una carenza di personale di implementare la propria dotazione organica. Si rammenta che il legislatore regionale con l'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 ha incrementato all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 dell'importo 130 migliaia di euro annui, per il triennio 2017-2019 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310).

Appare opportuno precisare che a far data dal 2018 sono stati riconosciuti ai comuni interessati i costi relativi all'esercizio finanziario del primo anno in cui è stato ripristinato il rapporto di lavoro interrotto.

Ne deriva che per l'esiguità di risorse disponibili non è stato possibile confermare la spesa per gli anni successivi, così come riportato nel prospetto che segue:

Ente di provenienza	Ente titolare della Unità di ricontrattualizzazione personale	Costo comunicato dall'ente e corrisposto dal Dip. AA.LL.	COSTO DEL PERSONA	ESERCIZIO FINANZIARI CORRI- A LA	SOMME EVENTUALI DA 2019	SOMME PER ESERCIZIO FINANZIA-
---------------------	---	--	-------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------

					PER LA RICON- TUALIZ- ONE (per il primo anno di contratto)		
IPAB	Caltagirone	1	E. 20.641,55	E. 20.641,55	es. fin. 2018	E. 20.641,55	E. 20.641,55
IPAB	Caltagirone	1	E. 21.678,52	E. 21.678,52	es. fin. 2018	E. 21.678,52	E. 21.678,52
IPAB	Caltagirone	1	E. 9.394,08 (dal 1.7.19 31.12.19)	E.	es. fin.	No	E. 18.788,16
IPAB	Caltagirone	1	E. 8.880,05 (dal 1.7.19 31.12.19)	E.	es. fin.	No	E. 17.760,10
IPAB	Caltagirone	1	E. 8.880,05 (dal 1.7.19 31.12.19)	E.	es. fin.	No	E. 17.760,10
Consor- zio Ittico Castell.	Castellammare del Golfo	1	E. 8.818,50 dal 31.12.19	E.	es. fin.	No	E. 18.933,83
Consor- zi o Ittico Castell	Castellammare del Golfo	1	E. 17.228,35	E. 17.228,35	es. fin. 2019	No	E. 17.228,35

Consorzi o Acquedo tto tre	Licata	1	E. 20.156,24	E. 20.156,24	es. fin. 2018	E. 20.156,24	E. 20.156,24
Consorzi o Acquedo tto tre	Licata	1	E. 20.156,24	E. 20.156,24	es. fin. 2018	E. 20.156,24	E. 20.156,24
IPAB	Marsala	1	E. 21.423,96	E. 21.423,96	es. fin. 2019	No	E. 21.423,96
IPAB	Marsala	1	E. 20.100,84	E. 20.100,84	es. fin. 2019	No	E. 20.100,84
IPAB	Marsala	1	E. 19.176,48	E. 19.176,48	es. fin. 2019	No	E. 19.176,48
IPAB	Marsala	1	E. 18.162,60	E. 18.162,60	es. fin. 2019	No	E. 18.162,60
IPAB	Marsala	1	E. 19.176,48	E. 19.176,48	es. fin. 2019	No	E. 19.176,48
Consorzi o Ittico Catania	Sant'Agata Li Battiate	1	E. 12.301,00 (per 8mesi)	E. 18.451,50	es. fin. 2019	No	E. 18.451,50
	TOT. N. 5	TOT. N. 15	RICONT RATTU ALIZZA TI			TOT. Euro 82.632,55 somma da corrispon- dere per l'es. Finan. 2019	TOT. Euro 289.594,95 risorse necessarie per la copertura dell'anno fi- nan. corrente
<b>TOTALE COMPLESSIVO euro 372.227,50</b> <b>SOMMA OCCORRENTE PER LA COPERTURA DELLA SPESA DEI CONTRATTI PER L'ANNO 2020</b> <b>COMPRESIVA DELLA NECESSARIA ALLA COPERTURA DELL'ANNO 2019</b>							

Il prospetto precedente considera i lavoratori ad oggi ricontrattualizzati non tenendo conto di eventuali istanze che in atto, per l'esiguità delle risorse disponibili, non è possibile istruire, pertanto è facilmente deducibile che l'importo di 130 migliaia di euro annui non risulta bastevole al soddisfo degli oneri derivanti dalla ricontrattualizzazione.

Dalla quantificazione della spesa eventuale emerge che la consistenza finanziaria necessaria sia da individuare, per i contratti ad oggi posti in essere, nella somma di 290 migliaia di euro annui.

Comma 14. E' finalizzato ad utilizzare le somme che derivano dall'Accordo con lo Stato per stabilire un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obbiettivi di finanza pub-



blica per una quota pari ad euro 130.286.639,72 per l'anno 2020 destinate con delibera di Giunta regionale ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 6, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni

#### ***Art. 2 (Provvedimenti in materia socio-assistenziale)***

Il comma è finalizzato a protrarre per un ulteriore triennio, a partire dal corrente anno finanziario, gli effetti della riserva pari a 4.000 migliaia di euro sugli stanziamenti a valere sul F.N.A in favore dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Oasi Maria SS. Di Troina Onlus, per le finalità descritte nella disposizione normativa di cui al comma 1 dell'art.17 della L.r. n.8/2016, limitatamente alla parte di competenze ascritte all'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro.

Il comma 2 prevede un incremento della spesa inerente al Fondo regionale per la disabilità e non autosufficienza.

#### ***Art. 3 (Iniziativa in favore dello sport)***

Il comma 1 autorizza, per l'esercizio finanziario 2020, l'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza Covid-19.

Con il comma 2 si introduce il principio che, per l'esercizio finanziario 2020, il rimborso delle spese delle spese di trasferta può essere richiesto dalle suddette società sportive fino alla data di pubblicazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 previa emanazione di un apposito decreto assessoriale in ordine alle modalità di attuazione per la richiesta dei rimborsi.

Con il comma 3 si autorizza l'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo a poter erogare, per l'esercizio finanziario 2020, i contributi previsti dalle LL. RR n. 8/78 e n. 13/02, al Comitato regionale del CONI della Sicilia ed agli Enti di promozione sportiva, ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, ai Comitati Regionali delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI, nonché al Comitato regionale del CIP e ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP, anche nei casi in cui le attività siano state parzialmente svolte, ovvero non avviate a causa dell'emergenza Covid-19.

Con il **comma 4** si dispone che i contributi di cui ai commi precedenti potranno essere immediatamente erogati fino all'ottanta per cento (80%) dello stanziamento dei capitoli di riferimento in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019, rimandando l'erogazione della restante quota del venti per cento (20%) previa emanazione di un apposito decreto assessoriale che possa tenere conto anche di nuove eventuali richieste di contributo da parte di società, comitati o associazioni che nella stagione 2019/2020 abbiano maturato il diritto al relativo contributo.

Con il **comma 5** si autorizza la spesa per gli esercizi finanziari 2020-2021 di euro 75 migliaia.

#### ***Art.4 (Disposizioni in materia sociale)***

Comma 1. Spese dovute per garantire il sussidio al personale facente parte del bacino PIP ex Emergenza Palermo. Comma 2. Spese dovute per il pagamento degli assegni dei soggetti ASU.

Comma 3. I beneficiari del RMI, individuati in base ai requisiti indicati nel D. lgs. n. 237 del 18 giugno 1998, rappresentano una platea ad esaurimento definita e non estensibile la cui indennità è stabilita dalla scala di equivalenza prevista dal comma 2 dell'art. 6 dello stesso D. lgs. n.237/98; essendo cessata tale sperimentazione, con la legge regionale n.5/2005, all'art. 1 è stato autorizzato l'Assessore Regionale al Lavoro a finanziare e gestire i Cantieri di Servizi in favore dei Comuni destinatari della sperimentazione del RMI.

#### ***Art. 5 (Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari)***

La norma, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci, autorizza la Regione Siciliana all'adozione di provvedimenti di sospensione ed eventuali esclusioni di pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse regionali, alla concessione di sussidi ai cittadini, attraverso le istituzioni locali, alla concessione di crediti ai cittadini e agli operatori economici, alla costituzione di fondi di garanzia e/o strumenti finanziari diretti e indiretti. I relativi strumenti finanziari sono adottati direttamente dalla Regione Siciliana anche attraverso le istituzioni finanziarie della stessa: Irfis-Finsicilia Spa ed IRCA, nelle cui more dell'operatività continuano ad operare Crias ed Ircac.

Per le suddette finalità la Regione Siciliana è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 6 a 10 del disegno di legge, purché libere da atti giuridicamente vincolanti. Tali utilizzazioni sono adottate secondo le disposizioni in materia di riprogrammazione dei Fondi nonché secondo le linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità, sia sulle finalità dei Fondi che sulle procedure di erogazione e rendicontazione.

La Regione Siciliana è autorizzata, altresì, alla riprogrammazione di tutte le somme libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti nonché dagli impegni derivanti dall'attuazione del presente titolo per la realizzazione del "Piano per la Ricostruzione Economica".

La norma prevede, inoltre, che per far fronte alla necessaria liquidità per l'attivazione delle misure previste si possa fare ricorso, quale anticipazione dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, alla stipula di strumenti finanziari flessibili con Cassa Depositi e Prestiti, con Banca Europea degli Investimenti, ovvero con Istituti di credito individuati nei modi di legge.

Per quanto attiene alle previsioni di sospensione del pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse in ragione della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, aventi scadenza nel corso dell'anno 2020, le stesse possono essere oggetto di esclusione parziale e/o totale in relazione alle maggiori disponibilità regionali, non utilizzate per la copertura delle misure di cui alla legge di stabilità per l'esercizio 2020/2022, che dovessero rendersi disponibili a seguito ad Accordi con lo Stato per l'esercizio finanziario 2020.

Con la norma si autorizza, altresì, la Regione Siciliana ad adottare provvedimenti per iniziative sociali e per strumenti di sostegno al reddito a favore di cittadini in difficoltà economico-finanziarie, nonché per i lavoratori delle IIPPAB siciliane le cui attività istituzionali sono interrotte in ragione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.

Infine, al fine di recuperare i ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle attività didattiche e formative a causa dell'epidemia da COVID-19, con conseguente rischio di ulteriore incremento della dispersione scolastica e della generazione dei NEET, nonché per garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dei comparti dell'istruzione e della formazione professionale e per favorire l'adozione di strategie finalizzate al potenziamento della scuola digitale ed al corretto e più ampio esercizio del diritto allo studio, dal segmento 0-6 e fino all'università, la Regione è autorizzata all'utilizzo di risorse finanziarie di cui al presente articolo fino alla concorrenza di 120 milioni di euro. L'attuazione delle relative misure è adottata con Decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione Professionale.

#### ***Art. 6 (Sospensione dei versamenti in materia di tasse sulle concessioni governative regionali, tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, tassa automobilistica regionale, canoni concessioni demaniali marittime)***

In relazione al perdurare della condizione di emergenza derivante dall'estendersi dell'epidemia da COVID-19, con l'articolo in esame, in analogia con i provvedimenti intrapresi a livello nazionale, si dispone la sospensione dei versamenti anche ai tributi di competenza della Regione la cui scadenza è

compresa nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, fino al 30 novembre 2020. Sono, inoltre, sospesi i versamenti relativi ai canoni per le concessioni demaniali marittime, fino al 31 dicembre 2020 e dei ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai Consorzi di Bonifica della Sicilia relativi all'anno 2019, fino al 31 dicembre 2020.

#### **Art. 7 (Interventi a favore delle fasce deboli della popolazione)**

Con l'articolo proposto, al **comma 1**, si prevede, che l'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro realizzi le iniziative di cui al presente articolo anche mediante il trasferimento ai comuni della Regione Siciliana di risorse complessive fino a 200 milioni a valere sui Fondi extraregionali 2014/2020, europei e statali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.

Il **comma 2**. In fase di prima applicazione si prevede l'attivazione della misura per un importo totale pari a 100 milioni di euro e le risorse occorrenti sono individuate con le risorse del POC 2014/2020 – Assi 8,9 e 10 e FSE 2014/2020 – Asse 2 – obiettivo specifico n.9.1, rispettivamente per 70 milioni di euro complessivi e per 30 milioni di euro. L'intervento individua prioritariamente quali destinatari i nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito, compreso ogni forma di ammortizzatore sociale e reddito di cittadinanza, ovvero qualunque altra forma di assistenza economica da parte delle Istituzioni Pubbliche ed ha la finalità di sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli per l'acquisto di beni, prodotti e servizi di prima necessità.

Il **comma 3** prevede che la definizione delle modalità di gestione e rendicontazione delle iniziative, effettuati in forma semplificata secondo gli orientamenti maturati dall'Unione Europea e dallo Stato per la massima flessibilità di tali strumenti, in relazione allo stato di emergenza sociale causato dalla crisi economica dovuta agli effetti delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 siano stabiliti con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

I **commi da 4 a 7** presso IRFIS-Finsicilia Spa, l'istituzione del "Fondo Sicilia – Sezione specializzata per il finanziamento al consumo per le famiglie", con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato alle persone fisiche residenti in Sicilia almeno a far data dal 31 dicembre 2019 e fino alla data dell'eventuale concessione che hanno dichiarato, nell'anno 2018, un reddito netto non superiore a 15 mila euro e che non fruiscono di analoghe a carico di fondi pubblici. L'intervento è concesso ad un solo componente per nucleo familiare. Ciascuna operazione finanziaria, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non richiede, anche ai fini dell'istruttoria, né la valutazione del merito creditizio né alcuna garanzia. L'importo erogato, di cui il 30 per cento a fondo perduto, non può superare la somma di 5 mila euro e non produce interessi. Ai fini della concessione ed erogazione la valutazione è limitata esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo che l'istante può autocertificare ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.

A tal riguardo, l'IRFIS-Finsicilia è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura. Rimangono a carico del Fondo le commissioni per il Gestore pari allo 0,5 per cento annuo, calcolate sulle somme erogate al netto dei rientri, oltre tutte le spese per le Convenzioni di cui al presente comma, nonché le perdite e le spese legali derivanti dal mancato rimborso.

#### **Art. 8 (Interventi a favore degli operatori economici)**

I **commi da 1 a 4** prevedono l'istituzione presso il "Fondo Sicilia" di una Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie delle imprese causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 destinata alle imprese con domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019, che hanno dichiarato nell'anno 2018 un utile netto non superiore a 30 mila euro ed un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2018. Ciascuna operazione finanziaria, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non richiede, anche ai fini dell'istruttoria, né la valutazione del merito creditizio né alcuna garanzia. L'importo erogato, di cui il 30 per cento a fondo perduto, non

può superare la somma di 15 mila euro e non produce interessi. Ai fini della concessione ed erogazione la valutazione è limitata esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo che l'istante può autocertificare ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000. Sono previsti, inoltre, fino a 10 milioni di euro per sostenere l'editoria siciliana e le agenzie di stampa, anche on-line, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché sino a 10 milioni di euro per la concentrazione ed il rafforzamento dei Consorzi Confidi per le agevolazioni ed il supporto alle imprese. A tal riguardo, l'IRFIS-Finsicilia è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura. Rimangono a carico del Fondo le commissioni, pari allo 0,5 per cento annuo, e le perdite ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso. La dotazione del fondo è pari a 170 milioni di euro cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020.

Comma 5. Prevede l'istituzione presso IRFIS-Finsicilia Spa, del "Fondo Sicilia – Sezione specializzata di garanzia per l'anticipazione bancaria di trattamenti di integrazioni al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18", con una dotazione di 2 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020.

Il comma 6 ha riguardo, nelle more dell'insediamento degli organi dell'IRCA, all'istituzione, presso la CRIAS, di un Fondo per il credito di funzionamento degli artigiani "Fondo per la ripresa-Artigiani", pari a 100 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020, nonché, presso l'IRCAC, di un Fondo per il credito di funzionamento delle società cooperative "Fondo per la ripresa-Cooperative", pari a 50 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020, ai quali si applica il regime dettato per il "Fondo Sicilia". Con Delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle Attività Produttive, vengono individuate le modalità operative gestionali e i criteri di riparto dei Fondi. In sede di prima applicazione, 10 milioni di euro sono destinati quale Fondo di garanzia per l'anticipazione bancaria per la copertura delle contribuzioni dovute dalle imprese artigiane per l'iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, presupposto per l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dallo stesso fondo, secondo il D.L. n. 17 del 18 marzo 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020. La misura è destinata, altresì, fino a 10 milioni di euro, per sostenere l'anticipazione alle cooperative sociali che vantano crediti nei confronti dei Comuni per rette per ricoveri.

I commi 7 e 8 individuano i destinatari della misura che sono rispettivamente, per il "Fondo per la ripresa-Artigiani" gli artigiani con domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019, che hanno dichiarato nell'anno 2018 un utile netto non superiore a 30 mila euro ed un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2018 e per il "Fondo per la ripresa-Cooperative" le cooperative con domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019, che hanno dichiarato nell'anno 2018 un utile netto non superiore a 25 mila euro.

Ciascuna operazione creditizia, per quanto attiene al "Fondo per la ripresa-Artigiani, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non può superare la somma di 15 mila euro e non produce interessi. Mentre, per quanto attiene al "Fondo per la ripresa-Cooperative" ciascuna operazione creditizia, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non può superare la somma di 50 mila euro e non produce interessi.

Entrambi gli istituti sono poi autorizzati a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione delle misure. Rimangono a carico dei rispettivi Fondi le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolate sulle somme erogate al netto dei rientri e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

Con il **comma 9** si autorizza l'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo – Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 2020, alla spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto anticipato di servizi turistici da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator, da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla cessazione dell'emergenza sanitaria.

Si precisa che non è prevista analoga misura a livello nazionale. Infatti il voucher, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rappresenta un titolo di credito, alternativo al rimborso, rilasciato a coloro che dopo aver prenotato o acquistato un soggiorno, versando il relativo prezzo o caparra, sono stati costretti a rinunciare per una delle ragioni oggettive indicate dalla legge, quali ad esempio i divieti imposti dalle autorità o l'annullamento di eventi ai quali avrebbero dovuto partecipare.

L'intervento ha carattere promozionale allo scopo di uscire dalla stagnazione del mercato venutasi a creare a seguito della nota emergenza sanitaria e al contempo assicura una immissione di liquidità nel settore.

In proposito, si rappresenta che secondo dati del Conto Satellite del Turismo (CST) – ISTAT, 100 euro di transazioni nel turismo ne generano ulteriori 86 in altri settori, secondo il meccanismo dei moltiplicatori.

**Comma 10.** In Sicilia il tessuto produttivo agricolo e zootecnico è costituito da piccole e medie imprese che non potranno rientrare negli strumenti finanziari nazionali (DL Liquidità) e in quelli comunitari per i seguenti motivi:

- Il DL liquidità ha tra i requisiti di accesso quello della predisposizione del bilancio (obbligatorio solo per alcune imprese) ed è commisurato al costo del personale, che spesso non è presente nelle aziende agricole con gestione diretta dell'agricoltore e di collaboratori familiari.
- Gli strumenti finanziari del PSR che saranno attivati a seguito di rimodulazione prevedono espressamente “ che devono essere istituiti conformemente all'articolo 37 del regolamento 1305/2013 e le norme specifiche del FEASR possono continuare a offrire assistenza finanziaria nel settore agricolo e nelle zone rurali. Ai sensi del FEASR, il finanziamento non è disponibile per il mero capitale circolante, ma solo quando il destinatario finale ha anche un investimento sostenuti nell'ambito del PSR”.

Potranno beneficiarne solo le imprese che hanno investimenti in atto con il PSR Sicilia 2014-20, come ad esempio i giovani agricoltori.

Pertanto, al fine di superare il momento di difficoltà economica e finanziaria, nel quadro di quanto definito dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 3 aprile 2020 sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma I accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia è erogato con contributo in forma attualizzata, in unica soluzione, ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti dei requisiti di accesso da parte delle aziende agricole. Il contributo verrà erogato direttamente all'impresa beneficiaria.

I contributi non possono superare i limiti prefissati dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2020 e del 3 aprile 2020 nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione come modificato dal Regolamento (UE) n.316/2019. Non potranno cumularsi con quelli previsti dal DL Liquidità e da altri strumenti per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall'emergenza COVID 19.

Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Per quanto attiene all'attuazione della misura è previsto che entro quindici giorni dalla pubblicazione

della presente legge, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea definisce criteri e modalità e massimali di intervento per l'attuazione dell'intervento creditizio. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro cui si fa fronte con risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 5.

**Comma 11.** Per sostenere il settore della pesca la Regione siciliana è previsto il potenziamento del Fondo di Solidarietà della Pesca di cui all'art.39 della legge regionale n. 9/2019 per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro a valere sulle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 5.

**Comma 12.** Per contrastare l'emergenza da COVID-19, la Commissione europea ha introdotto una disciplina temporanea in materia di aiuti di stato. In base a tale disciplina possono essere concessi aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e possono essere erogati alle imprese solo se vengono soddisfatte le seguenti principali condizioni:

- a) l'aiuto non supera 800.000 € per impresa (si riduce a 120.000 € per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 € per imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli);
- b) l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c) l'aiuto può essere concesso alle imprese che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente alla data del 31 dicembre 2019, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
- d) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

A livello nazionale, il Decreto liquidità potenzia la dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia per le PMI, da 1,5 miliardi di euro (DL 18/2020) a 7 miliardi di euro anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti. Prevede inoltre uno snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Le principali direttrici del Fondo di Garanzia per le PMI sono:

- garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito; garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
  - garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, Confidi, senza valutazione andamentale. Con tale intervento si mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
    - sostenere le imprese che operano nella catena di approvvigionamento (produzione, logistica, distribuzione...), per adattare l'ambiente di lavoro e ridurre la vulnerabilità all'epidemia
- C'è un sistema di micro, piccole e medie imprese che, nonostante l'epidemia COVID-19, devono garantire la produzione e la distribuzione di prodotti fondamentali e l'assistenza sanitaria, e che devono tutelare e proteggere la salute e la vita delle persone impiegate, adottando misure di sanificazione ed adeguamento sanitario strutturale.

Per supportare tali imprese, la Regione Siciliana e per essa l'Assessorato alle attività produttive, attraverso l'impiego dei fondi pubblici di cui dispone, prevede di adottare un contributo a fondo perduto, per il rimborso totale del costo sostenuto dalle PMI per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione, per spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Le modalità di accesso al contributo saranno improntate al massimo della semplificazione con una richiesta in autocertificazione ed allegate le fatture dei costi sostenuti o da sostenere (rimborso).

- promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali e le nuove modalità di lavoro (smartworking)

La fase di emergenza COVID-19 sta imponendo al sistema imprenditoriale un concreto sostanziale cambiamento nelle modalità di lavoro, accelerando la diffusione del lavoro agile (smartworking). Alle imprese potrebbe essere reso disponibile (in alternativa):

- a. un voucher per l'acquisto di strumenti tecnologici (hardware e software) finalizzati all'implementazione del piano di smartworking,
- b. un finanziamento per coprire i costi di servizi di consulenza e formazione finalizzati all'adozione di un piano di smartworking, ma anche per l'acquisto di strumenti tecnologici.

In entrambi i casi l'investimento è valido per incrementare la produttività delle imprese e migliorare il

benessere dei lavoratori agevolando una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

- fornire liquidità alle micro e piccole e medie imprese per affrontare shock finanziari a breve termine (es. capitale d'esercizio) e le perdite dovute ad una riduzione di fatturato.

Le micro e piccole imprese divenute "poco bancabili" non riusciranno ad avere credito per le esigenze gestionali e di funzionamento, con il concreto rischio di entrare in default, col conseguente licenziamento dei propri dipendenti e con la certezza di non potere onorare le proprie scadenze commerciali verso le proprie aziende fornitrici, che a loro volta entreranno in difficoltà.

Per supportare le imprese poco bancabili (microimprese), l'Assessorato delle attività produttive, può attivare immediatamente:

1. A sostegno del fabbisogno di liquidità, un contributo a fondo perduto (sovvenzioni dirette), da calcolare su base forfettaria e parametrato ai giorni di effettiva sospensione delle attività produttive ed alla dimensione aziendale (micro e

Piccole Imprese) e/o a fronte di una riduzione nella misura maggiore o uguale al 20% del fatturato effettivo medio sulla base dell'ultimo documento contabile approvato. I beneficiari sono micro e piccole imprese, che hanno sospeso totalmente o parzialmente l'attività a causa del COVID 19.

Il contributo può avere una percentuale più alta se finalizzato a favorire la ripresa economica delle micro e piccole imprese del settore turistico, del settore delle imprese immobiliari - edili che concedono in locazione immobili a finalità turistica e/o commerciali, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato.

2. A sostegno del capitale circolante, un contributo in c/interessi per ridurre gli interessi passivi su finanziamenti bancari (finanziamenti a tasso zero). I beneficiari sono le micro, le piccole e le medie imprese. Il finanziamento bancario è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia nazionale o da altre garanzie previste dal Decreto "Liquidità per le imprese e l'esportazione".

Il contributo in c/interessi è erogato su prestiti della durata massima pari a quella dello strumento garantuale, con un periodo di preammortamento, ed a copertura del rimborso totale degli interessi sul finanziamento bancario. Un accordo specifico tra Regione e ABI potrà stabilire in che modo le banche possono finanziare le imprese (tasso di interesse fisso per la durata del finanziamento, con misura massima da stabilire) e le modalità di erogazione del contributo in c/interesse.

In atto le aziende classificate micro, piccole e medie in Sicilia contano 467.750 unità. Con una prevalenza percentuale dei seguenti settori: aziende commerciali (28%), imprese di costruzione (11 %), turismo ed attività connesse (ristorazione, alloggio, agenzie di viaggio, noleggio; ecc...)11 %; manifatturiero 7%. Sulla base dei dati a disposizione, ipotizzando prudenzialmente che solo 90.000 aziende, corrispondenti a quelle in fascia rating 9-11, facciano ricorso al mercato del credito assistito dalla Regione Siciliana, direttamente ed indirettamente, (per un importo medio di 45.000 euro), la platea che potrà essere assistita con le risorse stanziare dal presente articolo, valutate in 150.000 migliaia di euro, potrà essere pari a circa 1.100 imprese.

Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità con una tempistica idonea alle necessità che l'emergenza Covid-19 impone.

### ***Art. 9 (Fondo perequativo degli enti locali)***

L'articolo proposto prevede l'istituzione presso l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica —Dipartimento delle Autonomie Locali - di un Fondo Perequativo degli enti locali pari a 200 milioni di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020.

I destinatari del fondo sono gli enti locali della Regione Siciliana che dichiarano minori entrate per l'esercizio finanziario 2020 causati dalle sospensioni o mancati versamenti dei contribuenti in ragione delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19.

Con decreto del Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica d'intesa con l'Assessore per l'economia, sentita la Conferenza Regione — Enti Locali, vengono definite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma i criteri di

riparto.

**Art. 10 (Fondo per la ricapitalizzazione delle società partecipate dalla Regione Siciliana)**

Il comma 1 autorizza l'Assessorato dell'Economia — Dipartimento regionale del Bilancio — alla ricapitalizzazione delle società partecipate dalla Regione Siciliana per la ricostituzione del capitale sociale che dovesse essere ridotto per dare copertura alle perdite di esercizio 2020 causate dai minori ricavi per effetto diretto della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19. Per tale finalità è previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2020 cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020.

Il **comma 2** autorizza l'Assessorato dell'Economia — Dipartimento regionale delle Finanze — ad erogare a Riscossione Sicilia Spa, per l'anno 2020, nelle more delle operazioni di concentrazione con Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), della quota correlata alla notifica della cartella di pagamento che ha luogo secondo le modalità previste dall'art.17, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n.112 per un importo complessivo non superiore a 25 milioni. Riscossione Sicilia Spa è autorizzata a riversare in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 e senza applicazione di interessi, i versamenti di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, con esclusivo riferimento alle sole entrate erariali di spettanza della Regione Siciliana.

Con la previsione di cui al comma 3 si intende autorizzare, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di € 5.255.277,48 -oggetto della riduzione operata con l'art.27, comma 12, della L.r. n.8/2018, destinata al pagamento del saldo residuo delle

somme dovute a Riscossione Sicilia spa ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020.

Il **comma 4** individua la copertura finanziaria, in coerenza con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 5.

**Art.11 (Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili regionali)**

L'articolo proposto autorizza la Regione ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili appartenenti al patrimonio e al demanio regionale, per un importo di 100.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.Con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia, d'intesa con gli Assessori competenti per materia, sono stabiliti i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma I ed il relativo programma.

**Art. 12 (Riduzione di termini)**

Al fine di contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19 e di contenere con immediatezza gli effetti sull'economia la norma autorizza la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana che devono esprimersi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, può, fino al 31 dicembre 2020, a dimezzare i termini previsti da norme regionali per il rilascio di pareri, avvisi, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e ogni altro provvedimento estensivo o comunque denominato.

**Art. 13 (Trasporto pubblico locale)**

Comma 1. Al fine del rinnovo mediante procedura ad evidenza pubblica degli affidamenti dei servizi marittimi integrativi con le isole minori previsti dalla l.r. 12/2002 si rende necessario assicurare per il quinquennio di esecuzione la dotazione finanziaria occorrente, il cui importo è stimato in base all'attuale fabbisogno finanziario.

Comma 2. La necessità di integrare l'attuale dotazione finanziaria di € 48.743.052,49 è finalizzata a ga-



rantire il contributo di esercizio per il trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano di competenza regionale e degli Enti Locali, e tiene conto dell'adeguamento ISTAT (FOI) stimabile, calcolato in base all'andamento dei coefficienti rilevati per il settore negli ultimi anni.

**Comma 3.** La norma prevede, per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2021-2025 l'autorizzazione della spesa annua di 86.400 migliaia di euro al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano di competenza regionale, nonché la spesa annua di 78.600 migliaia di euro al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma di competenza degli Enti locali.

Comma 4. La norma prevede al fine di garantire i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.870.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 integrando l'attuale dotazione finanziaria di euro 491.846,36.

Comma 5. Al fine di assumere l'onere dell'IVA su corrispettivi dovuti alla Società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 l'ulteriore spesa di euro 2.933.310,86 e di euro 11.153.592,00 per ciascun esercizio finanziario 2021 e 2022.

**Comma 6.** Al fine di assumere l'onere dell'IVA su corrispettivi dovuti alla Società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale relativi agli anni 2018 e 2019, è autorizzato l'ulteriore spesa di 9 milioni 500 mila euro.

**Commi 7.** Per le finalità di cui all'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 4.330 migliaia di euro per l'anno 2020 e di euro 5.772 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Comma 8. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, così come modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, l'Assessorato regionale alle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad erogare un contributo pari a 5000 migliaia di euro ai soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, già individuati secondo le modalità previste dal comma 150 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e nei limiti previsti dalle disposizioni di attuazione per il biennio 2013 e 2014.

Comma 9. A seguito del perfezionamento dell'Accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica le relative risorse per una quota pari ad euro 23.524.388,83 per l'anno 2020 sono destinate con delibera di Giunta regionale ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella G della presente legge per la finalità della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, articolo 27, comma 6, e successive modifiche ed integrazioni.

#### ***A r t . 1 4 (Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.))***

Il Fondo di rotazione per gli interventi straordinari, al quale hanno potuto accedere in una prima fase solamente le Fondazioni e gli Enti pubblici, dal 2019 è stato esteso anche ai soggetti privati e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale di prima fascia, di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, art. 6, comma 6, nonché alle associazioni concertistiche di interesse regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985, che versino in uno stato di crisi economico-finanziaria e che presentino un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri di bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario.

Tali somme sono erogate sotto forma di finanziamento di durata massima di quindici anni a tasso agevolato e pertanto si tratta di un Fondo di rotazione che a regime potrà auto alimentarsi non gravando quindi sul bilancio regionale. L'intervento ricalca nelle sue linee generali quello previsto dall'articolo 11 del D.L. 91 del 9 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, per il risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche.

Considerato che si è ancora in fase di preammortamento e che pertanto non si sono ancora introitati le quote di rimborso dei prestiti, è necessario rifinanziare il fondo con le medesime modalità della sua costituzione.

Pertanto, per le misure in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la norma autorizza l'ulteriore spesa di euro 526.038,89 per l'esercizio finanziario 2020, di 1.476.074,98 euro per l'esercizio finanziario 2021 e di 1.473.961,11 euro per l'esercizio finanziario 2022.

#### ***A r t . 1 5 (Interventi in favore del turismo e dello spettacolo)***

L'emergenza sanitaria COVID-19, nel determinare l'impossibilità di poter proseguire la stagione artistica degli enti, associazioni, cooperative e fondazioni di cui all'art. 65, comma 1 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni impedisce - di fatto - la possibilità di definire un modello di ripartizione del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS) sulla base di parametri circoscritti nell'alveo delle attività effettuate da tali soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni culturali. A tal fine con il comma 1 si prevede, per il biennio 2020-2021, una nuova modalità di ripartizione delle suddette somme che possa tenere conto, in ogni caso, non più dei rigidi criteri di assegnazione delle risorse sulla base delle attività espletate da ciascun soggetto, ma ponendo come base di calcolo le quote percentuali di partecipazione al riparto dell'anno 2019, già attribuito in relazione alle attività regolarmente espletate nella relativa stagione artistica di riferimento. Nell'ambito del suddetto comma si dispone che l'attribuzione della quota del Fondo potranno essere assegnata fino al novanta per cento (90%) del relativo stanziamento (in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019), rimandando l'erogazione della restante quota del dieci per cento (10%) previa emanazione di un apposito decreto assessoriale che possa tenere conto anche di nuove eventuali richieste da parte di attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che possano aver maturato il diritto al contributo.

Con il **comma 2**, per le medesime motivazioni previste al comma 1, con il quale si dispone l'integrazione l'art. 65 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni viene previsto, per l'esercizio finanziario 2020, l'istituzione di un fondo per garantire la continuità delle attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni, per la compensazione delle perdite degli incassi da botteghino. A tal fine, bisognerà provvedere ad attivare un monitoraggio degli incassi da botteghino di tutti i predetti soggetti, affinché si possa provvedere all'emanazione del relativo decreto assessoriale di riparto del suddetto Fondo.

Il **comma 3** dispone, contestualmente, per il biennio 2020-2021, la sospensione dei termini relativi al rimborso dei prestiti a valere sul Fondo RIS in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19 che, di fatto, nell'impedire il regolare svolgimento della stagione artistica di enti, associazioni, cooperative e fondazioni impegnati nel settore dello spettacolo,

sta comportando un rilevante ed imprevedibile appesantimento finanziario a valere sui relativi bilanci. Le suddette disposizioni risultano perfettamente in linea con lo spirito dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni atteso che l'accesso al fondo di Rotazione per gli Interventi Straordinari (RIS) risulta finalizzato per far fronte allo stato di grave crisi del settore, nonché per il risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività dei soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

Con il comma 4, si dispone l'onorificità per la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti del settore dello spettacolo sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo o che ricevono, a qualsiasi titolo, contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.). Tale disposizione si rende necessaria atteso che, in mancanza, la corresponsione del compenso applicabile ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, andrebbe ad incidere, consistentemente, sulle dotazioni finanziarie dei bilanci degli organismi sopra richiamati che, a tutt'oggi, come è noto,

versano in grave stato di sofferenza finanziaria. Quanto sopra al fine di dipanare il clima di incertezza sull'applicabilità dell'art. 18, comma 1, secondo periodo della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e esuccessive modifiche ed integrazioni, e sulle possibili refluenze in ordine all'eventuale mantenimento del contributo statale (FUS) nell'ipotesi della deroga dell'onorificità disposta dal comma 2 dell'articolo 6, come prevista dal suddetto art. 18. Sul punto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. n. 8726 del 19.7.2019, in riscontro alla richiesta dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo riguardo all'applicazione dell'attuale deroga disposta dall'art. 18, comma 1, secondo periodo della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e esuccessive modifiche ed integrazioni, aveva già chiarito già che la liquidazione del compenso avrebbe inibito la possibilità di accedere al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). Successivamente, però, con nota prot. n. 9738 del 10.9.2019 lo stesso Ministero, modificava il precedente avviso precisando che la liquidazione del compenso a favore dei componenti degli organi ordinari degli organismi di cui sopra non pregiudicherebbe l'accesso ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). L'applicazione della norma proposta con il presente articolo consentirebbe, quindi, di dipanare qualsiasi situazione di incertezza riguardo all'applicazione dell'art. 18, comma 1, secondo periodo della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di allineare gli organismi del settore dello spettacolo appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Siciliana con quelli delle altre regioni, in cui, in ossequio alla normativa nazionale, vige l'onorificità prevista dall'art. 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche ai fini dell'accesso al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), consentendo, inoltre, un potenziale risparmio in termini finanziari a carico dei suddetti organismi che, per la specificità di tali soggetti, sarebbero posti a carico del bilancio della Regione Siciliana, atteso che la stessa ne sostiene il relativo funzionamento.

Il comma 5 introduce un correttivo all'art. 39, comma 4 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che, nell'intervenire nel settore del riordino degli enti regionali, che ha ridotto a tre il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, (e cioè quelli pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione Siciliana) ed ha previsto che il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, sia individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Tale correttivo risulta necessario atteso che, per quanto riguarda gli enti autonomi regionali "Teatro Massimo Vincenzo Bellini" di Catania e "Teatro Vittorio Emanuele" di Messina, tale disposizione risulta in contrasto con le norme istitutive dei due soggetti pubblici che - di fatto - svolgono la loro attività presso i relativi siti culturali di proprietà delle rispettive amministrazioni comunali, che ne assicurano la regolare manutenzione e fruibilità logistica (per tale motivazione tutte le maggiori istituzioni lirico-sinfoniche nazionali hanno adeguato i loro statuti con le disposizioni previste dall'art. 11, comma 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, attribuendo la legale rappresentanza dell'organismo lirico-sinfonico al Sindaco della città sede dell'edificio teatrale). A tal fine, con il presente comma si elimina l'obbligo previsto dall'art. 39, comma 4 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'attribuzione della legale rappresentanza, in seno al Consiglio di Amministrazione degli enti autonomi regionali Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania e Teatro Vittorio Emanuele di Messina, "al soggetto nominato dalla Regione Siciliana", riportando nell'alveo dei principi generali istitutivi dell'ente, seppur con la riduzione a non più di tre componenti, la relativa modifica della composizione dell'Organo amministrativo.

Con il comma 6 si interviene nei confronti del teatro di tradizione "Ente Luglio Musicale Trapanese", fondato nel 1948, stabilmente inserito nell'ambito delle istituzioni internazionali che operano nel settore dei teatri lirici, svolgendo un'ampia attività di formazione musicale. La struttura organizzativa dell'Ente, trasformata nel corso degli anni, acquisendo personalità giuridica nel 1992, è diventata stabile e autonoma, con propri dipendenti in possesso di competenze specifiche anche nel settore teatrale; l'attività dell'Ente si è andata sviluppata e consolidata con proprie autonome produzioni inserite nei circuiti del teatro nazionale. Considerato che tale "teatro di tradizione" può essere annoverato tra le eccellenze siciliane operanti nel settore dello spettacolo, si prevede, al pari di numerose altre

strutture di eccellenza regionale, l'erogazione di un contributo finanziario per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle attività dell'“Ente Luglio Musicale Trapanese”, nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dal relativo Statuto, pari al 75 per cento dello stanziamento del 2018.

***Art. 16 (Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni “Resto al sud”)***

Dal report sui risultati della misura agevolativa *Resto Al Sud*, recentemente pubblicato, emerge che tra le regioni beneficiarie della misura di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che in Sicilia sono state presentate n. 1.464 istanze, che rappresentano circa il 16% del totale (n. 9.168). Tale dato, se confrontato con quello relativo alla Campania (istanze presentate n. 4545 pari al 49,57% del totale) e alla Calabria (istanze presentate n. 1445 pari al 15,76% del totale), che hanno rispettivamente una popolazione di circa 5,9 milioni di abitanti e circa 2 milioni di abitanti, a fronte di una popolazione residente in Sicilia superiore a 5 milioni di abitanti, ha dimostrato come tale misura sia caratterizzata da scarsa attrattività e non abbia sortito gli auspicati effetti incentivanti.

Analoghe considerazioni emergono se si confrontano i dati relativi agli investimenti relativi ai progetti approvati.

Infatti, per quanto riguarda la Sicilia, gli investimenti, da progetti approvati, rappresentano il 14,79% del totale a fronte di quelli relativi alla Calabria e alla Campania i cui investimenti previsti rappresentano rispettivamente il 15,15% e il 52,24% del totale.

Al fine di rendere tale misura agevolativa maggiormente incentivante ed aumentare l'efficacia dello strumento, si ritiene opportuno predisporre un disegno di legge regionale che preveda, nei confronti dei soggetti che beneficino nel triennio 2020-2022 della misura incentivante Resto al Sud di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, un contributo parametrato alle imposte versate, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è accolta l'istanza e per i due periodi successivi, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per i veicoli di loro proprietà immatricolati in Sicilia, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale.

Il comma 15 bis dell'articolo I del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni “Resto al sud” prevede che ciascuna delle regioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili. L'ipotesi normativa prevede che la regione possa finanziare i suddetti progetti a valere sulle risorse del fondo di cui alla legge 1 febbraio 1965 n. 60, confermate nella titolarità della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

***A r t . 1 7 (Norme per la gestione urbanistica del territorio)***

La grave crisi economica dei settori produttivi generata dall'attuale emergenza epidemiologica, sta causando il tracollo finanziario delle imprese e delle aziende impegnate nei settori produttivi del commercio, artigianale e turistico-ricettivo dell'Isola, con serio pregiudizio della stabilità e dell'esistenza stessa delle attività e dell'indotto che da queste trae linfa vitale. Inoltre, nuove iniziative imprenditoriali che si apprestavano ad avviare le attività si trovano oggi alle prese con impegni economici tanto onerosi da non essere più assolvibili. Con la presente proposta si intende alleggerire l'onere di dover far fronte agli impegni assunti con le agenzie di credito, assicurando a tali iniziative la sospensione del versamento, fino al 31 agosto 2020, del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) previsto dagli articoli 7 e 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8 della stessa legge 16.

***A r t . 1 8 (Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali)***

Le sugherete hanno ricoperto nei decenni passati un ruolo produttivo rilevante nel quadro delle attività

economiche forestali dell'Isola, che risultava il secondo polo produttivo nazionale nel settore dopo la Sardegna. Tuttavia, la concorrenza internazionale e i più bassi costi di produzione in altre realtà del bacino del Mediterraneo hanno reso questa attività un po' marginale in Sicilia. Recentemente si assiste da parte di imprese un certo interesse per l'acquisto di sughero siciliano, anche per le sue elevate caratteristiche qualitative.

Pertanto, appare necessario attuare una strategia regionale che miri al rilancio delle sugherete demaniali, attraverso interventi che riguardino la gestione attiva delle sugherete demaniali e la relativa decortica dei lotti all'uopo individuati.

Infatti, la gestione attiva delle sugherete demaniali, così anche la decortica e vendita di sughero, sono interventi che spesso non sono oggetto di una puntuale programmazione e comunque discontinui nel tempo.

Appare doveroso, dunque, rilanciare il settore attraverso la gestione attiva e l'estrazione del sughero che oltre a garantire il mantenimento razionale delle sugherete, determina un vantaggio per la finanza regionale.

Per le superiori considerazioni, è necessario predisporre un Programma pluriennale di decortica che individua in dettaglio, in ambito regionale, le sugherete demaniali da decorticare, la quantità e la qualità del prodotto da estrarre, da alienare mediante procedura di evidenza pubblica.

Pertanto, si propone di introdurre un articolo nella prossima legge di stabilità regionale, prevedendo che il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, proceda alla redazione ed approvazione del Programma pluriennale di decortica, nei termini sopra citati.

#### ***A r t . 1 9 (Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale)***

Con tale norma è autorizzata, per la gestione dei dissalatori regionali, la spesa complessiva di 400 migliaia di euro per l'anno 2020, di cui 50 migliaia di euro per la manutenzione straordinaria e riparazione degli impianti di dissalazione e 350 migliaia di euro per la fornitura e posa in opera di beni di consumo.

#### ***A r t . 2 0 (Abrogazione e modifiche di norme)***

**Comma 1.** Nell'isola di Vulcano l'ex Commissario per l'emergenza idrica per le isole Eolie ha affidato all'A.T.I. Veolia Water Technologies Italia S.p.A./IMPRESA.CO.GE. S.r.l./ F.A.G.O. S.r.l., a seguito di regolare gara d'appalto, la realizzazione di un nuovo impianto di dissalazione ad osmosi inversa.

La Regione Siciliana con L.r. 15 novembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni ha normato la gestione degli impianti di dissalazione sul proprio territorio, onerandosi dei costi relativi alla "differenza fra il costo di produzione dell'acqua dissalata erogata da enti Pubblici e privati affidatari di impianti di dissalamento e le tariffe di utenza idrica determinate dal competente comitato prezzi".

Con legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, art. 18, comma I è stato previsto che "Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, in relazione alle obbligazioni che saranno assunte a seguito dell'espletamento della gara di appalto da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016".

In esito all'art.18, L.r. n.8/2016 è stato istituito il capitolo di spesa n. 242553 ad oggetto "Spese per la gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano" con uno stanziamento annuale di € 1.237.000,00, per dieci anni, a decorrere dall'esercizio 2016.

Il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, a causa del protrarsi della consegna dell'opera, negli anni 2016, 2017 e 2018 ha dovuto sospendere la procedura di affidamento al fine di permettere il completamento delle attività.

Parallelamente, a livello normativo, è stato modificato l'anno di decorrenza dello stanziamento ed in

particolare:

con l'art.19, comma 2, L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 è stato testualmente differito all'esercizio finanziario 2017;

di seguito, il termine è stato nuovamente differito all'anno 2018 dall'art. 12, comma 1, L.R. 10 luglio 2018, n. 10 (che ha previsto che "I. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 è differito all'anno 2018.").

Terminata la fase di realizzazione delle opere, con l'avvio della successiva gestione sperimentale dell'impianto con le necessarie prove di funzionalità (affidate alla stessa A.T.I. secondo le disposizioni impartite nel capitolato d'appalto) e successive attività di collaudo tecnico amministrativo finale, l'impianto verrà consegnato alla Regione Siciliana, che assumendone la proprietà ne dovrà garantire la gestione e le funzionalità.

Tutto ciò premesso, la riscrittura del comma 1 dell'art.18, L.R. n.8/2016 reca due modifiche al testo originario ed esattamente:

1.al fine di poter procedere con l'affidamento del dissalatore di Vulcano, le somme previste sono tralate a far data dall'esercizio finanziario 2020;

2.una seconda modifica concerne le modalità di affidamento. Nel testo oggi vigente, infatti, si fa riferimento soltanto ad una delle tre modalità consentite dal quadro normativo vigente (di derivazione comunitaria) e cioè l'affidamento ad un privato previa gara di evidenza pubblica.

La modifica che si propone, richiamando le modalità previste dalla normativa vigente, rende coerente la norma con l'attuale quadro normativo.

Comma 2. Si premette che l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo modificato dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, ha previsto che la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale sia incentivata mediante il riconoscimento di una quota percentuale delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, relative a tributi erariali individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2011.

In questo contesto normativo, al fine di perseguire l'obiettivo del potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, la Regione siciliana, in quanto destinataria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio territorio, si è determinata a riconoscere ai Comuni gli importi relativi alle maggiori somme riscosse, nella misura e con le modalità indicati nell'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122.

Pertanto, con l'art. 8, comma 13, della L.R. 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012 Legge di stabilità regionale", si è data attuazione nel territorio della Regione siciliana alle disposizioni normative statali contenute nel citato articolo 18 del D.L. 78/2010.

Successivamente, l'articolo 1, comma 12-bis, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha riconosciuto ai comuni, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'intero maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento.

L'articolo 10, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il D.L. n. 138 del 2011, ha disposto che fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Pertanto, il legislatore regionale con l'articolo 5, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5, al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, ha elevato al 100%, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la quota di cui all'articolo 8, comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

Da ultimo, l'articolo 34 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha esteso agli anni 2020 e 2021,

L'efficacia temporale dell'art. 1 comma 12- bis del D.L. n. 138 del 2011 che prevede il riconoscimento della quota pari al 100% del riscosso a seguito dell'attività di accertamento svolta dai Comuni.

Con la proposta normativa in questione, al fine di armonizzare il quadro normativo regionale con quello statale in materia di partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione e di incrementare le entrate erariali, si interviene a modificare l'art. 5, comma 1, della l.r. n.5/2014 per estendere l'efficacia temporale dell'incentivo fino al 2021.

Comma 3. La legge Regionale n. 10 del 27 aprile 1999, all'art. 56” *razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali*”, nelle more dell'istituzione di una “authority” regionale per l'informatica, affidava al “Coordinamento dei sistemi informativi regionali”, istituito con il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 nella forma di struttura intermedia del Dipartimento regionale del Bilancio, una serie di attività riconducibili al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7,8, e 9.

Trattandosi di Gruppo di Lavoro (oggi Servizio) funzionalmente dipendente dal predetto Dipartimento, per evidenti ragioni di efficacia ed efficienza, il legislatore aveva voluto ricomprendere, tra le competenze dello stesso, anche l'attività di “*coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali*”.

A distanza di oltre un ventennio, ed alla luce delle intervenute profonde modificazioni dell'assetto organizzativo e funzionale della regione, la formulazione dell'articolo di legge di cui in oggetto, oltre a risultare del tutto obsoleto e non aderente alla attuale lettura del termine, rischia di distorcere il senso della norma a suo tempo formulata, e di innescare errate aspettative anche da parte di Enti diversi dall'Amministrazione Regionale.

Per tale ragione si propone apposito emendamento che prevede l'abrogazione della lett. a) del comma 7 dell'art. 56 della l.r. n. 10/1999.

Comma 4. La norma dispone l'abrogazione degli articoli da 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, recante “*Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffirsive e contributi alle associazioni degli allevatori*”.

L'art. 1 della predetta legge regionale 12/89, prevede che “*è concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi e di capi ovicaprini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati affetti da brucellosi, in aggiunta all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un'indennità nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.*”.

Gli interventi di cui alla suindicata legge sono stati finanziati, fino all'anno 1992, dalle leggi regionali n. 4/1993, n. 15/1993 e n. 28/1995 e, successivamente, fino al 1997, dalla legge regionale n. 40/1997.

Per gli anni successivi non è stato previsto alcun rifinanziamento, in quanto in contrasto con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, né vi è stata alcuna autorizzazione comunitaria di compatibilità, come previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea.

Peraltro, con Ordinanza del Ministero della salute 14 novembre 2006, è stato previsto, all'art. 13, commi 1, che: “*Ai proprietari o detentori degli animali abbattuti è corrisposta un'indennità ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, secondo le norme e i criteri previsti dal decreto del Ministro della Salute 14 giugno 1968 e successive modificazioni, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 296 e ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.*”. Al successivo comma 2 della medesima Ordinanza ministeriale è stato disposto che: “*E' esclusa ogni altra forma di indennizzo regionale o locale diversa da quelle indicate al comma 1, salvo quelle preventivamente approvate a livello comunitario.*”.

Alla luce di quanto sopra indicato, in mancanza della copertura finanziaria e della dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea, si rende necessaria l'abrogazione della legge regionale n.12/1989, considerandosi altresì che talune Aziende sanitarie provinciali e, in qualche caso, la

stessa Amministrazione regionale, sono state condannate in giudizio al pagamento delle rilevanti somme richieste dagli allevatori, atteso che la legge in questione risulta ancora in vigore.

L'abrogazione della disposizione è quindi finalizzata ad evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio a carico del bilancio della Regione o delle Aziende sanitarie.

Comma 5. La norma, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, mira a semplificare il procedimento amministrativo volto a disciplinare l'accesso, le modalità e il funzionamento del registro istituito ai sensi dell'art. 27, comma 5 della l.r. n. 8/2018, attraverso l'adozione di un decreto assessoriale.

Si segnala che in casi analoghi — quali l'istituzione del registro delle Associazioni di solidarietà familiare e del Registro regionale degli assistenti familiari — le relative norme istitutive hanno disposto, per disciplinare le modalità, i requisiti, il funzionamento, con decreto assessoriali.

Comma 6. La modifica normativa proposta mira ad estendere l'indagine attualmente svolta dal Dipartimento Finanze e Credito, nell'ambito dell'Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari, anche ai dati e alle informazioni relativi al risparmio, ivi compreso quello postale, delle famiglie e delle imprese.

**Comma 7.** Con la modifica proposta si sostituisce una delle finalità previste dal comma 1 dell'art.3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n.1.

Comma 8. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, prevedeva che al fine di promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell' European golf tour fosse autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

Comma 9. L'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 prevede, tra l'altro, i termini di pubblicazione per le deliberazioni della Giunta regionale e i decreti dirigenziali senza alcuna specificazione sulle modalità di calcolo dei giorni determinando pertanto nel conteggio anche i giorni festivi.

Comma 10. La proposta di abrogazione del "comma 4bis" dell'articolo 6 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, introdotto dalla l.r. n. 16 dell'11/8/2017, art. 53, comma 1, che disciplina il metodo di calcolo del prezzo di vendita dei beni provenienti da procedura di sdemanializzazione, si rende necessaria, in quanto, siffatto metodo, comporta un abbattimento eccessivo del valore del prezzo di vendita del bene rispetto al suo valore effettivo di mercato, risultando, altresì, di difficile applicazione da parte degli Uffici tecnici regionali preposti, a causa del difficoltoso inquadramento di detti beni nelle zone territoriali omogenee previste dalla Tabella A, allegata alla legge n. 212/03, poiché spesso trattasi di beni ricadenti in zone intermedie con diversa classificazione negli strumenti urbanistici vigenti, dando luogo a condizioni di incertezza.

A riprova, si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni valori di stima già effettuati dagli Organi tecnici regionali per alcuni beni provenienti da sdemanializzazione:

- Genio Civile di Siracusa: - valore di mercato 50.212,00 - valore determinato ai sensi del comma 4bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4: 1.702;
- Genio Civile di Catania: - valore di mercato 69.115,19 - valore determinato ai sensi del comma 4bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4: € 9.215,39;
- Genio Civile di Catania: - valore di mercato € 62.653,21 - valore determinato ai sensi del comma 4bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4: C 2.766,89;
- Genio Civile di Palermo - valore di mercato tra € 145.475,00 e € 98.037,50 - valore determinato ai sensi del comma 4bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4: € 4.280,00.

**Comma 11.** L'articolo 17 della L.R. 8/2017, come modificato dall'articolo 88 comma 1 della l.r. 8/2018 prevede, al comma 2, quanto segue:

*2. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si applicano anche all'Associazione Italiana Allevatori nonché all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e si estendono al*



*triennio 2017-2019, anche al fine di garantire le tutele occupazionali dei lavoratori dell'ARAS in servizio alla data del 28 febbraio 2017.*

Tale disposizione ha suscitato dubbi interpretativi nella parte in cui prevede che l'art. 44 della l.r. 9/2015 e l'articolo 14 della l.r. 24/2016 "si estendono al triennio 2017-2019". Infatti entrambe le norme non avevano alcun limite temporale nella rispettiva formulazione, se non quella derivante dalla previsione della copertura finanziaria solo per il 2015 (per l'articolo 44, poi estesa al 2016 con l'articolo 1 della l.r. 13/2016) e solo per il 2016 (per l'articolo 44). E' sorto il dubbio se con tale formulazione il legislatore abbia voluto limitare l'applicazione di entrambe le disposizioni al solo triennio 2017/2019, o se, con formulazione certamente non chiara, abbia voluto, piuttosto, provvedere alla copertura finanziaria degli interventi per il predetto triennio, interpretazione quest'ultima che appare più razionale, atteso che, come si è sopra rappresentato, le due norme anzidette (articolo 44 della l.r. 9/2015 - per i controlli funzionali e art. 14 della l.r. 24/2016 -per l'assistenza tecnica) introducono "a regime" due diverse tipologie di aiuto. Tale ultima interpretazione appare inoltre suffragata dalla circostanza che con l'articolo 8 comma 2, allegato 1, parte B della legge di stabilità 2019 (n. 1/2019) è stato rifinanziato anche per il 2020 il capitolo 144111 - oggi 143328 - con uno stanziamento di 1.861.612,89 euro, (capitolo destinato per l'appunto agli interventi in argomento). Per fugare tali dubbi interpretativi, si propone pertanto di eliminare l'inciso in questione.

**Comma 12.** Il vigente articolo 9 della legge regionale n.9/2010, al comma 1, per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, richiama l'iter di cui all'art.12, comma 4, dello Statuto regionale.

Trattasi di un iter aggravato, e cioè quello previsto per l'approvazione dei regolamenti governativi che contempla molteplici passaggi: parere dell'Ufficio legislativo e legale, parere del Consiglio di Giustizia amministrativa, delibera di Giunta e visto della Corte dei Conti.

Dette modalità non sono imposte dal quadro normativo statale (v. T.U. Ambiente).

La norma che si propone allinea le modalità di approvazione del Piano a quelle generalmente vigenti nelle altre Regioni, sull'intero territorio nazionale, che si limitano a prevedere la deliberazione della Giunta regionale.

Viene tuttavia mantenuta la previsione del parere della Commissione legislativa ARS competente, già prevista nel testo che si va a modificare, in quanto già apprezzata come idonea a pervenire ad una previa condivisione con l'organo di diretta rappresentanza della collettività tutta.

Al secondo periodo si chiarisce che le modalità introdotte dal primo comma trovano applicazione anche per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti il cui iter è stato avviato in vigenza della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

La norma intende scongiurare problematiche interpretative. La stessa risulta comunque in linea con il principio *tempusregitactum* (per il quale la normativa sopravvenuta si applica ai procedimenti in itinere, con esclusione delle sole fasi procedurali oramai concluse).

**Comma 13.** La modifica al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 9/2013 si rende necessaria per evitare il disperdersi delle risorse finanziarie, spesso utilizzate dai singoli Dipartimenti per acquisti di software ed hardware che frequentemente non hanno le caratteristiche di interoperabilità con i sistemi informatici acquisiti per l'Amministrazione regionale.

Mentre, le modifiche al comma 4 si rendono necessarie per assicurare il reclutamento di personale, purché in possesso dei necessari requisiti, che ancora oggi, malgrado non sussistano più gli ex CED, opera presso le strutture dipartimentali, per attività che poco o nulla hanno a che vedere con le esperienze professionali acquisite e la *cui* professionalità potrebbe essere ottimizzata e valorizzata in un contesto più consono.

Inoltre, nell'ottica di riuscire ad apportare un significativo incremento alla dotazione organica qualificata dell'ARIT, si ritiene conducente utilizzare lo strumento del "comando temporaneo", strumento peraltro già utilizzato in circostanze analoghe per altri rami dell'Amministrazione regionale, con il supporto normativo.

Comma 14. La modifica in questione è finalizzata allo snellimento delle procedure inerenti l'approvazione delle modifiche finanziarie e di merito relative agli Obiettivi Tematici dei programmi operativi dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (Fondi SIE) o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi della Politica Unitaria di Coesione. Le modifiche sono volte a consentire, soprattutto in relazione all'emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19, di operare in maniera snella gli adeguamenti programmatici utili al repentino finanziamento dei settori in crisi, in linea con le ultime decisioni della Commissione europea e con le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economico in risposta all'epidemia di COVID-19 (iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).

**Comma 15.** Per l'esercizio finanziario 2020 è riconosciuto un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di implementare l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzioni di pari importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

Comma 16. Nel corso degli anni, con le norme delle quali si propone l'abrogazione, si è provveduto a vincolare, per le finalità ivi previste, parte delle somme trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi della legge n. 499/99. Successivamente le attività previste dalle norme oggetto di abrogazione si sono concluse producendo così economie.

Pertanto con l'abrogazione delle norme in argomento, anche le predette somme, possono essere riprogrammate secondo le originarie destinazioni previste dalla norma, attività di riprogrammazione necessaria, anche in ossequio alle recenti innovazioni introdotte dal d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 158, che prevedono il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti di programmazione comportanti spesa.

**Comma 17.** Reca una modifica dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 febbraio 2007 n. 2.

Comma 18. La modifica proposta agli enti pubblici economici strumentali della Regione Siciliana la possibilità di adottare la contabilità economico patrimoniale anche per la tenuta delle scritture contabili delle citate gestioni fuori bilancio che dovranno trasmettere alla Regione nei termini di legge i propri bilanci d'esercizio e quelli relativi alle gestioni fuori bilancio per gli adempimenti successivi.

**Articoli 21, 22, 23 e 25.** Norme tecniche

#### **Articolo 24 (Risultato di amministrazione 2018)**

Con nota prot. 30823 del 25 febbraio 2020 la Ragioneria Generale dello Stato, tenuto conto che la non corretta rappresentazione delle quote non recuperate del disavanzo nelle tabelle allegate al rendiconto in esame non inficia la determinazione del risultato di amministrazione 2018 ma si ripercuote sulla gestione degli esercizi successivi ai fini del ripiano, ha rappresentato la necessità di acquisire l'impegno della Regione a dare atto, con il primo provvedimento utile, che le tabelle della composizione e della copertura del disavanzo al 31 dicembre 2018 contenute nell'Allegato 26 della legge regionale 28 dicembre 2019, n.29 di "Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed Integrazioni" si intendono sostituite da quelle riformulate in sede di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e contenute nella relativa Nota integrativa di cui all' "Allegato 2" alla citata legge regionale n. 30 del 2019. Pur avendo superato la predetta difformità successivamente con la legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2020", la Regione siciliana, il Presidente della Regione con nota si è assunto l'impegno a dare atto, con il primo provvedimento utile, che tali tabelle allegate al Rendiconto generale per l'esercizio 2018 si intendono sostituite da quelle riformulate in sede di assestamento del bilancio di previsione 2019 e contenute nella Nota integrativa – Allegato 2 alla già citata legge regionale n. 30/2019.

Pertanto l'articolo 24 prevede la predetta approvazione.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole del Ragioniere Generale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 nei termini che seguono:

Premesso che il ddl legge di bilancio 2020/22 sconta una consistente riduzione delle entrate che hanno costretto, al fine di esprimere parere favorevole, alla riduzione delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per un importo pari a euro 153.811.028,55 (la somma dei capitoli 191301 e 476521 rispettivamente per euro 130.286.639,72 e 23.524.388,83) e a bloccare la spendibilità di leggi di autorizzazione di spesa per euro 200.411.177,00 (capitoli 191301, 476521 e 215746 rispettivamente per euro 50.411.177,00, euro 41.077.000,00 ed euro 108.923.000,00). La spesa verrà sbloccata al verificarsi delle condizioni previste per il seguenti importi: euro 100.000.000,00 (accantonamento per copertura disavanzo presunto 2019); euro 50.000.000,00 (maggiore accantonamento per fondo contenzioso); euro 50.411.177,00 (vendita quote Prelios).

Il presente ddl legge di stabilità 2020/22 sconta, conseguentemente al ddl di legge di bilancio, parimenti la necessità di blocco di autorizzazione di spese - sia precedenti sia contenute nella legge stessa - per un importo complessivo pari ad euro 199.302.680,64 per il 2020 ed euro 133.535.209,09 per il 2021. La spesa verrà sbloccata a seguito del perfezionamento dell'Accordo con lo Stato per la riduzione dell'onere per il 2020 e 2021 del concorso alla finanza pubblica.

Il ddl legge di stabilità 2020/22, per tutta la parte che dispone le autorizzazioni di spesa a carico dei fondi strutturali europei e ai fondi nazionali (POC) 2014/2020 sono, coerentemente con l'orientamento costituzionalmente orientato Corte Cost. n. 62/2020), utilizzabili secondo le modalità e nei limiti delle previsioni di legge e delle disposizioni che governano la riprogrammazione per l'utilizzazione delle risorse de quibus.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

### TITOL O I

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE

##### Art. 1.

*Disposizioni in materia di enti locali, stabilizzazione e ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato)*

1. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazioni regionali di parte corrente pro-capite è destinata per l'anno 2020, a valere nell'ambito dei trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 10.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regionali pro-capite del triennio 2016-2018.

2. Al comma 6-bis dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni le parole "per l'anno 2019" sono sostituite con le parole "per l'anno 2020".

3. La disposizione di cui al comma 10, dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, riferita al contributo decennale destinato ai comuni che avevano approvato il piano di riequilibrio economico-finanziario per evitare il dissesto finanzia-

rio, si interpreta considerando realizzata la finalità di legge in relazione alle annualità del contributo già erogate precedenti all'anno in cui è intervenuto il dissesto finanziario.

4. Al comma 1 quater dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 dopo le parole “non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato” aggiungere le parole “alla data del provvedimento di assegnazione”.

5. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, la parola “2016” è sostituita dalla parola “2018”.

6. Al comma 1 dell'articolo 41 della Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, dopo le parole “comunque denominate” sono soppresse le seguenti: “ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzione.

7. All'articolo 19 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“2. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle unioni di comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati anche alla costituzione di nuove unioni o alla stipula di convenzioni per la gestione associata tra comuni.

3. Con Decreto dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, previo parere delle Conferenza Regione — Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi”.

8. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27.

9. Le disposizioni di cui all'arti, comma 147, lett. a) e b) della Legge 27 dicembre 2019, n.160, si applicano, sino al 30 aprile 2021, con riferimento agli enti territoriali ed agli enti pubblici non economici regionali e locali aventi sede nella Regione siciliana.

10. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 le parole “purché nel limite massimo di cinque esercizi finanziari” sono sostituite dalle parole “purché nel limite massimo di sei esercizi finanziari”.

11. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 le parole “triennio 2017-2019” sono sostituite dalle parole “quadriennio 2017-2020” e le parole “1055 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “1970 migliaia di euro” a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di 373 migliaia di euro per l'anno 2020 e 290 migliaia di euro per l'anno 2021 (Missione 18, programma 1, Capitolo 191310).

13. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica le relative risorse per una quota pari ad euro 130.286.639,72 per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 6, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 18 Programma 1 capitolo 191301).

Art. 2.

*Provvedimenti in materia socio-assistenziale*

1. All'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 è aggiunto il seguente comma:

“3. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, per la parte relativa alle competenze dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, lo stesso provvede a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2020-2022. Ai relativi oneri, pari a 4.000 migliaia di euro annui si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020-2022 a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze.”

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 8/2017, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2020 dell'importo di 42.226.053,00 euro (Missione 12 Programma 2 capitolo 183808).

### Art. 3.

#### *Iniziative in favore dello sport*

1. Per l'esercizio finanziario 2020, il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2019/2020, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza COVID-19.-

2. Per l'esercizio finanziario 2020, i soggetti di cui al comma 1 possono presentare richiesta di rimborso delle spese di trasferta effettuate dagli atleti fino alla data di pubblicazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020. A tal fine, le somme di cui al comma 1, saranno ripartite pro-quota fra tutti i soggetti richiedenti. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per l'esercizio finanziario 2020, il contributo di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, destinato agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia, e il contributo di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP, è erogato per la relativa attività anche se svolta parzialmente o non avviata, in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto alla emergenza COVID-19.

4. Il contributo di cui ai commi precedenti viene erogato fino alla percentuale dell'ottanta per cento dello stanziamento dei capitoli di riferimento, in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019, e per la restante quota del venti per cento con le modalità che saranno individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, anche per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa di 75 migliaia di euro.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni in materia sociale*

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.", per le finalità relative ad "Altri assegni e sussidi assistenziali a valere sul fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP" Emergenza Palermo, è incrementata, per gli esercizi finanziari 2020-2021, di 474 migliaia di euro annui (Missione 12, Programma 4, Capitoli 183799 e 313727).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, integrata dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n.8, è incrementata per gli esercizi finanziari 2020-2021 di 600 migliaia di euro annui (Missione 15, Programma 3, Capitoli 313318313728).

3. E' autorizzato l'incremento della spesa, per l'esercizio finanziario 2020, della complessiva somma di 1.300 migliaia di euro per gli "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento", ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, per la prosecuzione dei Cantieri di Servizi e per la fuoriuscita dal bacino. (Missione 15, Programma 1, Capitoli 712402-731313).

#### Art. 5.

##### *Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci, la Regione Siciliana è autorizzata alla adozione di provvedimenti di sospensione ed eventuali esclusioni di pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse regionali, alla concessione di sussidi ai cittadini, attraverso le istituzioni locali, alla concessione di crediti ai cittadini e agli operatori economici, alla costituzione di fondi di garanzia e/o strumenti finanziari diretti e indiretti. Gli strumenti finanziari di cui al presente Titolo sono adottati direttamente dalla Regione Siciliana anche attraverso le istituzioni finanziarie della stessa: Irfis-Finsicilia Spa ed IRCA, nelle cui more dell'operatività continuano ad operare Crias ed Ircac.

2. Per le finalità di cui al presente titolo, la Regione Siciliana è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, purché libere da atti giuridicamente vincolanti. Tali utilizzazioni sono adottate secondo le disposizioni in materia di riprogrammazione dei Fondi nonché secondo le linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità, sia sulle finalità dei Fondi che sulle procedure di erogazione e rendicontazione. La Regione Siciliana è autorizzata, altresì, alla riprogrammazione di tutte le somme libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti nonché dagli impegni derivanti dall'attuazione del presente titolo per la realizzazione del "Piano per la Ricostruzione Economica". Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali che dispongono l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma in contrasto con la presente legge.

3. Al fine di creare la necessaria liquidità per l'attivazione delle misure di cui al presente titolo, la Regione siciliana è autorizzata, quale anticipazione dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, alla stipula di strumenti finanziari flessibili con Cassa Depositi e Prestiti, con Banca Europea degli Investimenti, ovvero con Istituti di credito individuati nei modi di legge per un am-

montare complessivo non superiore all'autorizzazione di utilizzazione di risorse di cui al comma precedente. Gli oneri per gli strumenti finanziari di cui al presente comma rimangano a carico dei Fondi stessi.

4. Tutte le disposizioni che recano sospensioni del pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse in ragione della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, aventi scadenza nel corso dell'anno 2020, possono essere oggetto di esclusione parziale e/o totale in relazione alle maggiori disponibilità regionali, non utilizzate per la copertura delle misure di cui alla legge di stabilità per l'esercizio 2020/2022, che dovessero rendersi disponibili a seguito ad Accordi con lo Stato per l'esercizio finanziario 2020.

5. La Regione Siciliana è autorizzata ad adottare provvedimenti per iniziative sociali e per strumenti di sostegno al reddito a favore di cittadini in difficoltà economico-finanziarie, nonché per i lavoratori delle IIPPAB siciliane le cui attività istituzionali sono interrotte in ragione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Rimangono esclusi dalla previsione del presente comma i lavoratori che beneficiano di contratti di mobilità annuali verso altri enti della pubblica amministrazione. Le iniziative di cui al presente comma sono attivate con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020.

6. Al fine di recuperare i ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle attività didattiche e formative a causa dell'epidemia da COVID-19, con conseguente rischio di ulteriore incremento della dispersione scolastica e della generazione dei NEET, nonché per garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dei comparti dell'istruzione e della formazione professionale e per favorire l'adozione di strategie finalizzate al potenziamento della scuola digitale ed al corretto e più ampio esercizio del diritto allo studio, dal segmento 0-6 e fino all'università, è autorizzato l'utilizzo di risorse finanziarie di cui al presente articolo fino alla concorrenza di 120 milioni di euro. L'attuazione delle relative misure è adottata con Decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione Professionale.

#### Art.6.

*Sospensione dei versamenti in materia di tasse sulle concessioni governative regionali, tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, tassa automobilistica regionale, canoni concessioni demaniali marittime*

1. Sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020 relativi:

a) alle tasse sulle concessioni governative regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni fino al 30 novembre 2020;

b) al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni fino al 30 novembre 2020;

c) ai canoni per le concessioni demaniali marittime, fino al 31 dicembre 2020;

d) ai ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai Consorzi di Bonifica della Sicilia relativi al triennio 2017/19, fino al 30 novembre 2020.

2. I versamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione.

#### Art. 7.

## *Interventi a favore delle fasce deboli della popolazione*

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della Famiglia – realizza le iniziative di cui al presente articolo anche attraverso il trasferimento ai comuni della Regione Siciliana di risorse complessive fino a 200 milioni di euro a valere sui Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 2.

2. In fase di prima ed immediata applicazione sono individuate le risorse di cui del POC 2014/2020 – Assi 8, 9 e 10 e FSE 2014/2020 – Asse 2 – obiettivo specifico n.9.1, rispettivamente per 70 milioni di euro complessivi e per 30 milioni di euro, per un importo totale pari a 100 milioni di euro. L'intervento è destinato prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito, compreso ogni forma di ammortizzatore sociale e reddito di cittadinanza, ovvero qualunque altra forma di assistenza economica da parte delle Istituzioni Pubbliche ed ha la finalità di sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli per l'acquisto di beni, prodotti e servizi di prima necessità.

3. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delle Famiglia, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e di erogazione, le modalità di gestione e rendicontazione delle iniziative di cui al presente articolo, in forma semplificata secondo gli orientamenti maturati dall'Unione Europea e dallo Stato per la massima flessibilità di tali strumenti, in relazione allo stato di emergenza sociale causato dalla crisi economica dovuta agli effetti delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19.

4. E' istituito presso IRFIS-Finsicilia Spa, il "Fondo Sicilia — Sezione specializzata per il finanziamento al consumo per le famiglie", per le esigenze finanziarie causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, pari a 100 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'art. 5.

5. I destinatari della misura di cui al presente articolo sono le persone fisiche residenti in Sicilia almeno a fare data dal 31 dicembre 2019 e fino alla data della eventuale concessione, che hanno dichiarato nell'anno 2018 un reddito netto non superiore a 15 mila euro e che dichiarino di non godere di analoghe misure a carico di fondi statali e/o europei. Può essere concessa ad un solo componente per nucleo familiare. L'operazione finanziaria, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non richiede —anche ai fini dell'istruttoria - la valutazione del merito creditizio ed alcuna garanzia. L'importo erogato, di cui il 30 per cento a fondo perduto, non può superare la somma di 5 mila euro e non produce interessi.

6. Ai fini della concessione ed erogazione la valutazione è limitata esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo che l'istante può autocertificare ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000.

7. L'IRFIS, Gestore del Fondo, è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al presente articolo. Rimangono a carico del Fondo le commissioni per il Gestore pari allo 0,5 per cento annuo, calcolate sulle somme erogate al netto dei rientri, oltre tutte le spese per le Convenzioni di cui al presente comma, nonché le perdite e le spese legali derivanti dal mancato rimborso.

## Art. 8.

### *Interventi a favore degli operatori economici*



1. E' istituito presso IRFIS-Finsicilia Spa, il "Fondo Sicilia — Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici" causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, pari a 170 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'art. 5.

2. I destinatari della misura di cui al presente articolo sono operatori economici con domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019, che hanno dichiarato nell'anno 2018 un reddito netto non superiore a 30 mila euro ed un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2018. L'operazione finanziaria, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non richiede — anche ai fini dell'istruttoria - la valutazione del merito creditizio ed alcuna garanzia. L'importo erogato, di cui il 30 per cento a fondo perduto, non può superare la somma di 15 mila euro e non produce interessi. Ai fini della concessione ed alla erogazione la valutazione è limitata esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui al presente comma che l'istante può autocertificare ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000.

3. La misura è destinata, altresì, fino a 10 milioni di euro, per sostenere l'editoria siciliana e le agenzie di stampa, anche on-line, e con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché sino a 10 milioni di euro per la concentrazione ed il rafforzamento dei Consorzi Confidi per le agevolazioni ed il supporto alle imprese.

4. L'IRFIS, Gestore del Fondo, è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al presente articolo. Rimangono a carico del Fondo le commissioni per il Gestore pari allo 0,5 per cento annuo, calcolate sulle somme erogate al netto dei rientri, oltre tutte le spese per le Convenzioni di cui al presente comma, nonché le perdite e le spese legali derivanti dal mancato rimborso.

5. E' istituito presso IRFIS-Finsicilia Spa, il "Fondo Sicilia – Sezione specializzata di garanzia per l'anticipazione bancaria di trattamenti di integrazioni al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18", di 2 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'art. 5.

6. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'IRCA, sono istituiti, presso la CRIAS, il Fondo per il credito di finanziamento degli artigiani "Fondo per la ripresa-Artigiani", pari a 100 milioni di euro e presso l'IRCAC, il Fondo per il credito di funzionamento delle società cooperative "Fondo per la ripresa-Cooperative", pari a 50 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'art. 5, ai quali si applica il regime dettato per il "Fondo Sicilia". Con Delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle Attività Produttive vengono individuate le modalità operative gestionali e i criteri di riparto dei Fondi. In sede di prima applicazione, 10 milioni di euro sono destinati quale Fondo di garanzia per l'anticipazione bancaria per la copertura delle contribuzioni dovute dalle imprese artigiane per l'iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, presupposto per l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dallo stesso fondo, secondo il D.L. n. 17 del 18 marzo 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'art. 5. La misura è destinata, altresì, fino a 10 milioni di euro, per sostenere l'anticipazione alle cooperative sociali che vantano crediti nei confronti dei Comuni per rette per ricoveri.

7. I destinatari della misura di cui al comma 6 "Fondo per la ripresa-Artigiani" sono gli artigiani con domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019, che hanno dichiarato nell'anno

2018 un utile netto non superiore a 30 mila euro ed un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2018. L'operazione creditizia, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non può superare la somma di 15 mila euro e non produce interessi. La CRIAS è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al presente articolo. Rimangono a carico del Fondo le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

8. I destinatari della misura di cui al comma 6 "Fondo per la ripresa-Cooperative" sono le cooperative con domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019, che hanno dichiarato nell'anno 2018 un utile netto non superiore a 25 mila euro. L'operazione creditizia, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non può superare la somma di 50 mila euro e non produce interessi. L'IRCAC è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al presente articolo. Rimangono a carico del Fondo le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

9. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, in considerazione dell'attuale periodo di crisi derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19, l'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo – Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2020, alla spesa per di 50.000 migliaia di euro per l'acquisto anticipato di servizi turistici da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator, da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla cessazione dell'emergenza sanitaria, cui si fra fronte con risorse di cui al comma 2 dell'art. 5.

10. Al fine di superare il momento di difficoltà economica e finanziaria delle aziende agricole siciliane causata dall'emergenza COVID-19, nel quadro di quanto definito dalla Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e della Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 3 aprile 2020 sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio.

11. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al presente comma accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia è erogato con contributo in forma attualizzata, in unica soluzione, ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti dei requisiti di accesso da parte delle aziende agricole. Il contributo verrà erogato direttamente all'impresa beneficiaria.

12. I contributi di cui al presente comma non possono superare i limiti prefissati dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 e del 3 aprile 2020 nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione come modificato dal Regolamento (UE) n.316/2019. Non potranno cumularsi con quelli previsti dal DL Liquidità e da altri strumenti per fronteggiare la cri-

si di liquidità derivante dall'emergenza COVID 19.

13. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

14. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea definisce criteri, modalità e massimali di intervento per l'attuazione dell'intervento creditizio.

15. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro cui si fa fronte cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'art. 5.

16. Per sostenere il settore della pesca la Regione siciliana è autorizzata potenziare il Fondo di Solidarietà della Pesca di cui all'art.39 della legge regionale 9/2019 con 10.000 migliaia di euro cui si fa fronte cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'art. 5.

17. Al fine di assicurare la tenuta dell'intero tessuto produttivo, colpito dall'epidemia COVID-19 e fronteggiare la crisi derivante, in considerazione dello stato di emergenza che richiede l'adozione di misure straordinarie, efficaci e veloci, la Regione Siciliana è autorizzata alla concessione di agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili compreso il nuovo Quadro di riferimento temporaneo come da Comunicazione COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione Siciliana è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'art. 5 secondo le linee di indirizzo degli organi comunitari e statali, sia in termini di flessibilità che di erogazione e rendicontazione, nei limiti delle risorse disponibili per un ammontare complessivo non superiore a 150 milioni di euro, comprensiva degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con Deliberazione di Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive.

#### Art. 9.

##### *Fondo perequativo degli enti locali*

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica –Dipartimento regionale delle Autonomie Locali - il "Fondo Perequativo degli enti locali", pari a 200 milioni di euro, cui si fa fronte cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'art. 5.

2. I destinatari della misura di cui al presente articolo sono gli enti locali della Regione Siciliana che dichiarano minori entrate per l'esercizio finanziario 2020 causati dalle sospensioni o mancati versamenti dei contribuenti in ragione delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19.

3. Con decreto del Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione–Enti Locali, vengono definite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di riparto.

Art. 10.

*Interventi per le società partecipate dalla Regione Siciliana*

1. L'Assessorato regionale per l'Economia – Dipartimento regionale del Bilancio – è autorizzato alla ricapitalizzazione delle società partecipate dalla Regione Siciliana per la ricostituzione del capitale sociale che dovesse essere ridotto per dare copertura alle perdite di esercizio 2020 causati dai minori ricavi per effetto della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 per un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro.

2. L'Assessorato regionale per l'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze – è autorizzato ad erogare a Riscossione Sicilia Spa, per l'anno 2020, nelle more delle operazioni di concentrazione con Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), della quota correlata alla notifica della cartella di pagamento che ha luogo secondo le modalità previste dall'art.17, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n.112 per un importo complessivo non superiore a 25 milioni. Riscossione Sicilia Spa è autorizzata a riversare in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 e senza applicazione di interessi, i riversamenti di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, con esclusivo riferimento alle sole entrate erariali di spettanza della Regione Siciliana.

3. Per le finalità di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 5.255.277,48 (Missione 16 - Programma 1- capitolo 219215).

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'art. 5.

Art. 11.

*Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili regionali*

1. La Regione è autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili appartenenti al patrimonio e al demanio regionale.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia, d'intesa con gli Assessori competenti per materia, sono stabiliti i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo programma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100.000 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse FSC 2014/2020.

Art. 12.

*Riduzione di termini*

**Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter  
del Regolamento interno**

Art.13.

*Trasporto pubblico locale*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico marittimi integrativi, la

Regione Siciliana , per le finalità previste dall'art.1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è autorizzata la spesa complessiva di € 325.000 migliaia di euro, in ragione di 65.000 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025.

2. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano nonché, per le finalità di cui alla legge regionale 19 luglio 2019, n.13, art. 13, per l'esercizio finanziario 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, Tabella G (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521) è incrementata dell'importo di euro 48.743.052,49.

3. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2021-2025 è autorizzata la spesa annua di 86.400 migliaia di euro al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano di competenza regionale locali (Missione 10, Programma 2 capitolo 476521), nonché la spesa annua di 78.600 migliaia di euro al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma di competenza degli Enti locali (Missione 10, Programma 2).

4. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, è autorizzata la spesa pari ad euro 1.870.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 integrando l'attuale dotazione finanziaria di euro 491.846,36 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710).

5. Per le finalità previste dal comma 5, art. 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, al fine di assumere l'onere dell'IVA su corrispettivi dovuti alla Società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 l'ulteriore spesa di euro 2.933.310,86 e di euro 11.153.592,00 per ciascun esercizio finanziario 2021 e 2022 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273708).

6. Al fine di assumere l'onere dell'IVA su corrispettivi dovuti alla Società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale relativi agli anni 2018 e 2019, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 l'ulteriore spesa di 9.500 migliaia di euro.

7. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, per le finalità di cui all'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 4.330 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 5.772 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (Missione 10, Programma 4, capitolo 478109).

8. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, così come modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, l'Assessorato regionale alle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad erogare un contributo di 5.000 migliaia di euro al fine di sostenere

l'attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, già individuati secondo le modalità previste dal comma 150 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e nei limiti previsti dalle disposizioni di attuazione per il biennio 2013 e 2014.

9. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica le relative risorse per una quota pari ad euro 23.524.388,83 per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella G della presente legge per le finalità della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 10 Programma 2 capitolo 476521).

#### Art. 14.

##### *Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)*

1. Per le misure in favore dei soggetti di cui al comma I dell'articolo 59 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 526.038,89 per l'esercizio finanziario 2020, di 1.476.074,98 euro per l'esercizio finanziario 2021 e di 1.473.961,11 euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 7, Programma I, capitolo 473312).

#### Art. 15.

##### *Interventi in favore dello turismo e dello spettacolo*

1. All'articolo 65 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

“5 bis. Per garantire la continuità delle attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni di cui al comma 1 in considerazione del periodo di emergenza sanitaria COVID-19, in via straordinaria per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, non si applicano i termini, criteri e modalità per le richieste ed erogazione dei contributi previsti dal medesimo fondo e dalle leggi regionali 05 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

5 ter. Le somme stanziare nel Fondo per dette annualità saranno assegnate a ciascuno degli enti, delle associazioni, delle cooperative e delle fondazioni di cui al comma 3, prendendo come riferimento le quote percentuali di partecipazione al riparto dell'anno 2019.

5 quater. Le somme del fondo di cui al comma 1 vengono erogate fino alla percentuale del novanta per cento dello stanziamento secondo le modalità di cui al precedente comma 7 e per la restante quota del dieci per cento con le modalità che saranno individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, anche per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo.”

2. Per garantire la continuità delle attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni ed imprese, in via straordinaria per l'esercizio finanziario 2020, è istituito un Fondo per la compensazione delle perdite degli incassi da botteghino per un importo pari a 5.000 migliaia di euro, che verranno erogate con le modalità che saranno individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.

3. Per il biennio 2020-2021, sono sospesi i termini relativi al rimborso dei prestiti a valere

sul Fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Agli enti Teatro Stabile di Catania, EAR V. Bellini di Catania, EAR Teatro V. Emanuele di Messina, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Istituto Nazionale del Dramma Antico, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Taormina Arte Sicilia e Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestadi di Gibellina e agli enti, fondazioni, associazioni o organismi comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, o che ricevono, a qualsiasi titolo, contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.), si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, primo periodo della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni in materia di enti regionali".

#### **5. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

6. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle attività dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dal relativo Statuto, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, l'erogazione di un contributo annuo pari al 75 per cento dello stanziamento del 2018.

#### **Art. 16.**

*Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al sud"*

1. Al fine di favorire la ripresa post pandemica e sostenere l'insediamento di imprese giovanili in Sicilia, accrescendo l'efficacia della misura agevolativa introdotta dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti beneficiari degli incentivi ivi previsti è riconosciuto dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, a titolo di incentivo, un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione siciliana, versate, per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al Programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del DL 20 giugno 2017, n.91 o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività.

2. Il contributo è concesso nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modificazioni. Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente articolo, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula con l'Agenzia delle Entrate di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 450 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 (Missione 14 Programma 1).

4. I fondi necessari per le regolazioni contabili delle compensazioni del presente articolo sono posti ad esclusivo carico della Regione. Per le finalità della presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro l'anno 2020 e 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite annuale (Missione 14 Programma 1).

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto, previa intesa con l'Agenzia delle Entrate, saranno determinati le condizioni, i limiti, le modalità di applicazione del contributo, le modalità di presentazione delle istanze, individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.

6. A valere sui fondi di cui alla legge 1 febbraio 1965 n. 60, confermate nella titolarità della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'IRFIS, sulla base di una graduatoria regionale, finanzia i progetti imprenditoriali ammessi alla misura di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO, PATRIMONIO E TERRITORIO E AMBIENTE

#### Art. 17.

##### *Norme per la gestione urbanistica del territorio*

1. Al fine di agevolare la ripresa economica delle attività edilizie, per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, comunque, fino alla data del 31 agosto 2020, è sospesa la corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 7 della citata legge regionale n. 16 del 2016:

a) interventi edilizi previsti dall'articolo 8, commi 5 e 6, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nonché quelli contemplati dal successivo articolo 9, per i quali è stata presentata istanza di permesso di costruire in corso di istruttoria da parte del competente ufficio comunale alla data di approvazione della presente disposizione;

b) la sospensione del pagamento dei contributi di costruzione, di cui al presente articolo, trova applicazione anche per gli interventi provvisti di titolo abilitativo per i quali è prevista la rateizzazione del pagamento dei contributi, a condizione che i lavori abbiano inizio nei termini di efficacia del titolo rilasciato. Ricorrendo tale circostanza non è riconosciuta comunque la restituzione delle quote di contributo già versate.

#### Art. 18.

##### *Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali*

1. Nel quadro di una gestione attiva e produttiva delle sugherete demaniali che valorizzino il paesaggio e il patrimonio culturale, anche al fine di favorire un incremento delle entrate della regione, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, redige e approva il Programma pluriennale di decortica che individua in dettaglio, in ambito regionale, le sugherete demaniali da decortica, la quantità e la



qualità del prodotto da estrarre, da alienare mediante procedura di evidenza pubblica.

2. Gli introiti derivanti dall'alienazione di cui al comma 1 sono destinati all'assessorato regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale per il perseguimento delle proprie attività istituzionali

Art. 19.

*Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale*

1. Per la gestione dei dissalatori, è autorizzata la spesa complessiva di 400 migliaia di euro per l'anno 2020, di cui 50 migliaia di euro per la manutenzione straordinaria e riparazione degli impianti di dissalazione e 350 migliaia di euro per la fornitura e posa in opera di beni di consumo.

TITOLO III

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI NORME

Art. 20.

*Abrogazione e modifiche di norme*

1. Il comma 1, dell'articolo 18, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 è così sostituito:

“1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, affidato nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2020.”.

2. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole: “per gli anni dal 2014 al 2019,” sono sostituite dalle parole: “per gli anni dal 2014 al 2021”.

**3. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

4. Gli articoli da 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, recante “Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffuse e contributi alle associazioni degli allevatori”, sono abrogati.

**5. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

**6. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

7. La lettera b) del comma 1 dell'art.3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n.1 è sostituita dalla seguente:

“b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati nonchè di alloggi da destinare ai soggetti attualmente occupanti gli immobili realizzati per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1985, n.54 e successive modifiche ed integrazioni e non più disponibili nel patrimonio della Regione.”

8. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, è abrogato.

**9. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

10. Il comma 4 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

11. All'articolo 17, comma 2 della legge regionale 8/2017 e successive modifiche e integrazioni sono soppresse le parole "e si estendono al triennio 2017-2019".

**12. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

13. All'articolo 35 della legge regionale n. 9/2013 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "di cui al presente articolo", aggiungere le parole "e risorse finanziarie ad essi destinati";

b) al comma 4, dopo le parole "o che comunque abbia svolto", sono aggiunte le parole "o svolga", dopo le parole "competenze informatiche" sono aggiunte "presso le singole strutture intermedie" e dopo le parole "è assegnato", sono aggiunte "d'ufficio";

c) dopo il comma 10 ter è aggiunto il seguente comma 10quater:

"10 quater. All'art. 4, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, dopo le parole "il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti", sono aggiunte le parole "e dell'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica".

**14. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

15. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, come richiamate dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2019, trovano applicazione per l'anno 2020 anche per l'implementazione e il sostegno delle attività aeroportuali esistenti.

16. Sono abrogati:

a) l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2009, n.6;

b) l'art. 80, commi 11 e 12, della legge regionale del 12 maggio 2010, n.11;

c) gli artt. 3, commi 1 e 4, 10 e 28, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2011, n.25.

17. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, dopo le parole "per utenze" sono aggiunte le parole " , per l'acquisizione di servizi necessari per garantire la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità".

**18. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

*Fondi speciali e tabelle*

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella "G".

Art. 22.

*Riduzioni autorizzazioni di spesa*

1. Nelle more della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 199.302.680,64 per l'anno 2020 e ad euro 133.535.209,09 per l'anno 2021 sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge.

2. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per le finalità richiamate al comma precedente le risorse accantonate nel fondo di cui al medesimo comma sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2 di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale nel prendere atto del perfezionamento dell'Accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica qualora le relative risorse risultano inferiori all'ammontare di cui al comma 1 e dell'importo di cui all'articolo 1, comma 14 e all'articolo 13, comma 10 destina le stesse in misura proporzionale al ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

Art. 23.

*Rifinanziamento autorizzazioni di spesa*

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo stesso indicati.".

Art. 24.

## *Risultato di amministrazione 2018*

1. In ottemperanza alle osservazioni poste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla legge regionale del 28 dicembre 2019, n. 28 recante "Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni", e a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del "Piano di rientro del disavanzo discendente dal Rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018." di cui alla deliberazione n. 482 del 24 dicembre 2019, i modelli contenuti nelle pagine 59 e 60 dell'Allegato 26 "Relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2018" della predetta legge regionale sono sostituiti dai modelli riportati nella Nota integrativa di cui all'Allegato 2 alla legge regionale 28 dicembre 2019, n. 3 alla voce "Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018".

### *Art. 25.*

#### *Effetti della manovra e copertura finanziaria*

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nei prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2020.

### *Art. 26.*

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.